



Berna, 12 agosto 2013

## Modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01)

### Risultati dell'indagine conoscitiva

<b>BERNA, 12 AGOSTO 2013</b>	<b>1</b>
<b>1 AVAMPROGETTO SOTTOPOSTO A INDAGINE CONOSCITIVA</b>	<b>2</b>
<b>2 PARERI PERVENUTI</b>	<b>4</b>
<b>3 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROGETTO</b>	<b>4</b>
3.1 CANTONI	4
3.2 CONFERENZE E ASSOCIAZIONI DEI CANTONI	5
3.3 PARTITI POLITICI	5
3.4 ORGANIZZAZIONI AGRICOLE	5
3.5 ORGANIZZAZIONI AMBIENTALISTE	6
3.6 ORGANIZZAZIONI ANIMALISTE	6
3.7 ORGANIZZAZIONI DELL'ECONOMIA FORESTALE	6
3.8 ASSOCIAZIONI DELLE ARTI E MESTIERI	6
3.9 ORGANIZZAZIONI VENATORIE	6
3.10 ORGANIZZAZIONI CINOLOGICHE	6
<b>4 PARERI RELATIVI AI SINGOLI ARTICOLI</b>	<b>7</b>
4.1 ART. 6 OCP «TENUTA IN CATTIVITÀ E CURA DI ANIMALI PROTETTI»	7
4.2 ART. 6 <sup>BIS</sup> OCP «TENUTA IN CATTIVITÀ PER FALCONERIA E CURA DI RAPACI DIURNI E DI STRIGIFORMI»	8
4.3 ART. 10 OCP «RISARCIMENTO E PREVENZIONE DEI DANNI»	15
4.4 ART. 10 <sup>TER</sup> OCP «PREVENZIONE DI DANNI CAUSATI DAI GRANDI PREDATORI»	17
4.5 ART. 10 <sup>QUATER</sup> OCP «CANI DA PROTEZIONE DEL BESTIAME»	26
4.6 II MODIFICA DEL DIRITTO VIGENTE	32
4.7 VARIA	34
<b>5 ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'INDAGINE CONOSCITIVA</b>	<b>36</b>

## 1 Avamprogetto sottoposto a indagine conoscitiva

L'8 aprile 2013 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha avviato un'indagine conoscitiva sulla modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP; RS 922.1). L'indagine conoscitiva sulla modifica della OCP, conclusasi il 28 giugno 2013, si è svolta parallelamente a quella sulla modifica del pacchetto di ordinanze relative alla PA 14-17 in considerazione delle interconnessioni tra i due progetti. L'entrata in vigore della OCP modificata è prevista per il 1° gennaio 2014.

L'avamprogetto della OCP sottoposto a indagine conoscitiva affronta due tematiche: (1) la nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame e (2) la nuova regolamentazione in materia di falconeria nella legislazione sulla caccia.

**(1) Nuova regolamentazione in materia di protezione del bestiame:** nel 2009, nella risposta alla mozione (respinta) 09.3814 Pianificazione della gestione degli alpi, depositata da Roberto Schmidt, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) di elaborare soluzioni *per il finanziamento a lungo termine di misure di protezione delle greggi e di rispettive basi legali*. Dopo aver discusso e analizzato tutti gli scenari possibili, i due Uffici federali hanno elaborato congiuntamente un orientamento che troverà attuazione nell'ambito della politica agricola 2014-2017 (PA 2014-2017). Il principale obiettivo consiste nel sostenere l'agricoltura produttiva basata sugli animali da reddito al fine di garantirne il buon funzionamento senza dover imporre restrizioni difficilmente accettabili nonostante la presenza di grandi predatori. I due Uffici hanno inoltre concordato la seguente ripartizione dei compiti: (1) l'UFAM dovrà garantire la protezione degli animali da reddito contro i danni causati dai grandi predatori, disciplinando e promuovendo l'effettiva protezione del bestiame, ovvero le misure concrete adottate per garantire la protezione delle greggi, quali ad esempio la sorveglianza degli ovini con cani da protezione del bestiame, mentre (2) l'UFAG promuoverà le misure a livello di aziende agricole, come per esempio un esercizio regolato del pascolo di animali da reddito attraverso la presenza costante di pastori. Pur non offrendo, di per sé, un'arma sufficiente contro i danni causati dai grandi predatori e non essendo quindi una concreta misura di protezione delle greggi, la presenza costante di pastori è spesso la prima tappa della futura implementazione di vere e proprie misure di protezione, tra cui soprattutto l'impiego di cani di protezione del bestiame. Poiché le misure decise dall'UFAM e dall'UFAG nel quadro di questa procedura comune si riallacciano parzialmente le une alle altre, l'indagine conoscitiva concernente il pacchetto di ordinanze relative alla PA 2014-2017 e quella sulla modifica della OCP sono state svolte in parallelo.

Con la revisione parziale della OCP da parte dell'UFAM e la revisione dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD) da parte dell'UFAG viene adempiuto l'incarico affidato dal Consiglio federale nella risposta alla mozione Schmidt 09.3814. Nel quadro della revisione della OCP sono inoltre affrontati alcuni aspetti sollevati nella mozione 10.3242 «*Sostegno della Confederazione alla protezione delle greggi contro i grandi predatori*» depositata dal consigliere nazionale Hansjörg Hassler, che il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale il 13 settembre 2011. La mozione chiedeva infatti l'introduzione di un monitoraggio della protezione delle greggi. Il rapporto del Consiglio federale sul finanziamento a lungo termine della protezione delle greggi, che figurava altresì tra le richieste avanzate nella mozione, è invece ancora in fase di elaborazione, ma entro fine anno sarà sottoposto per decisione al Consiglio federale e verrà poi trasmesso alle Camere federali. Il rapporto potrà tuttavia essere concluso soltanto una volta che, nel quadro della presente revisione parziale della OCP, saranno state definite con chiarezza le misure di protezione delle greggi finanziate dalla Confederazione e la ripartizione definitiva dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

La promozione a livello nazionale, da parte dell'UFAM, delle misure previste presupponeva tuttavia una pertinente base legale, da realizzare introducendo nella legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) un articolo che disciplinasse appunto la promozione della protezione delle greggi. A tal fine, nel 2013 il Parlamento ha adottato, parallelamente alla modifica della legge sull'agricoltura nel quadro dell'AP 14-17, la seguente modifica dell'articolo 12 capoverso 5 LCP: «*La Confederazione promuove e coordina misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina, ovvero da grandi predatori agli animali da reddito*». Poiché il termine di referendum contro la modifica è decorso infruttuosamente, la nuova disposizione entrerà in vigore il 1° gennaio 2014.

Per poter trasferire ad organizzazioni private alcuni dei compiti legati all'attuazione delle misure di promozione della protezione delle greggi, legalmente affidati ai Cantoni, era necessaria un'ulteriore modifica della LCP. All'articolo 12 capoverso 5 LCP è stata pertanto aggiunta la seguente frase nell'ambito della procedura di modifica della legge sulle foreste: «... *Può affidare l'esecuzione di tali compiti a organizzazioni private*». Previa approvazione da parte delle Camere federali, questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

La modifica dell'ordinanza sulla caccia sottoposta a indagine conoscitiva disciplina pertanto, da un lato, la protezione delle greggi conformemente all'incarico affidato dal Consiglio federale nel 2009 (risposta alla mozione 09.3814) e all'orientamento congiunto elaborato dall'UFAG e dall'UFAM e, dall'altro, il monitoraggio dei cani da protezione, come richiesto nella mozione 10.3242. Al fine di concretizzare le misure di protezione delle greggi, l'UFAM ha proposto di introdurre due nuovi articoli: l'articolo 10<sup>ter</sup> «*Prevenzione di danni causati dai grandi predatori*» e l'articolo 10<sup>quater</sup> «*Cani da protezione del bestiame*». I pareri espressi al riguardo sono analizzati nel presente rapporto.

- (2) Regolamentazione in materia di falconeria:** se, da una parte, la Costituzione federale (Cost.; RS 101) attribuisce alla Confederazione una competenza legislativa generale in materia di protezione degli animali (art. 80 Cost.), dall'altra le assegna unicamente la competenza di legiferare sui principi nell'ambito della caccia (art. 79 Cost.). Ne consegue che la legislazione sulla protezione degli animali vale sostanzialmente anche per la caccia. Poiché anche in questo settore occorre disciplinare aspetti concernenti la protezione degli animali, la legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) è parimenti subordinata all'articolo costituzionale relativo alla protezione degli animali (ingresso alla LCP), e vari aspetti concernenti la protezione degli animali e legati alla caccia sono disciplinati nella legge sulla caccia (p. es. art. 3, 5 e 7 LCP). In caso di conflitto, le disposizioni della legislazione sulla caccia prevalgono tuttavia su quelle della legislazione sulla protezione degli animali (art. 2 cpv. 2 LPan).

In alcuni punti le due normative si intrecciano, come nel caso dell'autorizzazione alla tenuta in cattività di animali selvatici protetti, tra cui uccelli rapaci e strigiformi: mentre la legislazione sulla protezione degli animali stabilisce a quali condizioni può essere ammessa la *detenzione* di tali animali (p. es. art. 6 e 7 LPan [RS 455]; art. 85 segg., tabella 2 nell'allegato 2 alla OPan), nella legislazione sulla caccia sono definiti i requisiti volti ad assicurare la *protezione delle specie* e la cura degli animali malati (art. 10 LCP; art. 6 OCP; RS 922.01).

- (3)** Per quanto riguarda la detenzione di rapaci, pur prevedendo in linea di principio la *tenuta in cattività per falconeria* (tabella 2, requisito particolare n. 14 nell'allegato 2 alla OPan), l'ordinanza sulla protezione degli animali non definisce nel dettaglio questo tipo di detenzione. Una definizione della tenuta in cattività per falconeria è stata data a suo tempo dall'UFV in un'apposita direttiva (n. 800.111.12), la quale tuttavia per riflessioni di esclusiva natura giuridica non è più stata aggiornata in seguito all'entrata in vigore della nuova ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali. L'assenza di una normativa ufficiale fa sì che sia i falconieri sia i Cantoni interessati debbano fare i conti con un'incertezza del diritto al momento di decidere se autorizzare o meno questa forma di detenzione; sinora, nella maggior parte dei casi, il criterio di riferimento è rimasta la direttiva ormai non più in vigore. La modifica di ordinanza in oggetto servirà anche a colmare questa lacuna, dato che l'UFV re-

spinge il rinnovo della regolamentazione nel quadro della legislazione sulla protezione degli animali. Il fatto di disciplinare la materia nella legislazione sulla caccia si motiva perché la tenuta in cattività per falconeria rappresenta un elemento integrante della relativa pratica venatoria, che a sua volta rientra nella competenza legislativa sulla caccia affidata a Confederazione e Cantoni (art. 3 cpv. 1 e 2 LCP). A completamento dell'attuale disposizione concernente le cure di rapaci diurni e di strigiformi (art. 6 cpv. 3 OPC), si propone un nuovo articolo 6<sup>bis</sup> OPC, «*Tenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi*», mentre l'articolo 6 OPC, «*Tenuta in cattività e cura di animali protetti*» continuerà a disciplinare la cura di animali selvaggi protetti, siano essi malati o feriti.

## 2 Pareri pervenuti

Dalle 575 organizzazioni interpellate direttamente sono giunti complessivamente 89 pareri. Tre dei pareri dei Cantoni [BL, FR, SG] erano doppi, in quanto trasmessi sia singolarmente (da parte di un determinato ufficio) sia a titolo di risposta generale (da parte del governo cantonale). In questi casi si è fatto riferimento alla risposta del governo cantonale. Dal Cantone di GL sono pervenuti due pareri, da parte di due uffici diversi, ma nessun parere da parte del governo cantonale. Sono quindi stati considerati entrambi i pareri.

– Cantoni	30	pareri
– Conferenze e associazioni dei Cantoni	4	pareri
– Commissioni federali	2	pareri
– Partiti politici	3	pareri
– Organizzazioni agricole	26	pareri
– Organizzazioni venatorie	3	pareri
– Organizzazioni cinologiche	1	parere
– Organizzazioni ambientaliste	5	pareri
– Organizzazioni animaliste	3	pareri
– Settore del turismo e dello sport	1	parere
– Organizzazioni dell'economia forestale	1	pareri
– Mondo dell'industria	7	pareri
– Organizzazioni scientifiche	1	parere
– Privati	2	pareri

Le organizzazioni che hanno partecipato all'indagine conoscitiva sono elencate alla fine del rapporto.

## 3 Valutazione complessiva del progetto

### 3.1 Cantoni

Dei 26 Cantoni, 17 hanno formulato osservazioni di massima.

**Regolamentazione in materia di protezione del bestiame:** 17 Cantoni hanno espresso un parere di massima; tra questi, 15 sono fundamentalmente favorevoli alla nuova regolamentazione [GL, BE, SO, GE, FR, GR, SG, ZH, TG, OW, SZ, VD, UR, AR, JU] mentre gli altri due non

hanno espresso giudizi di valore [VS, AI]. Dal versante dei Cantoni non sono giunti pareri sostanzialmente contrari alla regolamentazione proposta.

**Regolamentazione in materia di falconeria:** nove Cantoni hanno espresso un parere di massima; di questi, sei sono fundamentalmente favorevoli alla nuova regolamentazione [SO, BE, FR, UR, AR, JU], mentre due sono fundamentalmente contrari [ZH, TG]; nel caso di un Cantone [GL] sono giunti i pareri contrastanti di due capi ufficiali, uno fundamentalmente favorevole e l'altro contrario.

## 3.2 Conferenze e associazioni dei Cantoni

---

Due conferenze dei Cantoni hanno espresso un parere di massima [CDPNP, ASVC]: una di esse [CDPNP] è sostanzialmente favorevole all'avamprogetto nel suo complesso, mentre l'altra [ASVC] non condivide, per ragioni di natura giuridica, la regolamentazione in materia di falconeria. A suo avviso, le disposizioni proposte sulla tenuta in cattività per falconeria rientrano nel campo d'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali ed è dunque qui che vanno integrate.

## 3.3 Partiti politici

---

Tre partiti politici [UDC, PBD, I Verdi] si sono espressi in modo globalmente positivo sulle disposizioni concernenti la regolamentazione in materia di protezione del bestiame. L'approvazione dell'UDC è motivata tuttavia da ragioni puramente pratiche; nell'ottica di questo partito, sarebbe in realtà meglio impedire il reinsediamento dei grandi predatori nel nostro Paese. La regolamentazione della falconeria viene menzionata soltanto nel parere del PBD, che si dichiara sostanzialmente favorevole.

## 3.4 Organizzazioni agricole

---

Complessivamente, hanno espresso un parere di massima sull'avamprogetto 22 organizzazioni agricole, nove nazionali e 13 regionali.

**Organizzazioni agricole nazionali:** delle nove organizzazioni agricole nazionali, sette hanno formulato un parere sostanzialmente positivo, motivato da ragioni pragmatiche [SSEA, SAB, FSAO, FSAC, AGRIDEA, CPG-CH, NWKS]; condividono cioè il finanziamento federale delle misure di protezione delle greggi fintanto che la società non sarà pronta a rinunciare al reinsediamento dei grandi predatori in Svizzera, a condizione tuttavia che tutti i costi vengano assunti dall'ente pubblico e che siano imputati unicamente all'UFAM. Molte associazioni agricole si interrogano a tal riguardo sul diritto d'esistenza dei grandi predatori. Due organizzazioni nazionali si schierano contro l'avamprogetto ritenendolo globalmente insoddisfacente [USC, ASF], nonostante ne rilevino alcuni aspetti positivi (p. es. il fatto che la Confederazione inizi ad assumersi la responsabilità in materia). In generale, tuttavia, gli argomenti favorevoli e contrari possono essere assimilati: entrambi gli schieramenti sono sostanzialmente molto scettici sulla presenza dei grandi predatori in Svizzera.

**Organizzazioni agricole regionali:** delle organizzazioni agricole regionali che hanno partecipato all'indagine conoscitiva, sei hanno formulato un parere di massima positivo, mentre sette sono in linea di principio contrarie. Entrambi gli schieramenti sostengono tuttavia posizioni molto

simili e sono sostanzialmente molto scettici sulla presenza dei grandi predatori nel paesaggio rurale svizzero; per entrambi, infine, è essenziale che tutte le spese associate alla protezione delle greggi siano coperte dall'UFAM e che venga garantita un'assunzione integrale dei costi.

### **3.5 Organizzazioni ambientaliste**

---

Tra le organizzazioni ambientaliste nazionali, cinque hanno espresso un parere di massima positività sulla regolamentazione in materia di protezione del bestiame [WWF, ProNatura, ASPU, ALA, Gruppo Lupo Svizzera]; di queste, due [ALA, ASPU] sono anche favorevoli alle disposizioni sulla falconeria: l'ALA concorda con i principi delineati, mentre l'ASPU, pur condividendo le disposizioni, sottolinea che la falconeria non è un compito federale e che concerne solo una minoranza.

### **3.6 Organizzazioni animaliste**

---

Due organizzazioni animaliste nazionali si sono espresse in modo sostanzialmente positivo su entrambe le regolamentazioni proposte [PSA, Quattro Zampe].

### **3.7 Organizzazioni dell'economia forestale**

---

Un'organizzazione nazionale dell'economia forestale [SFV] si è espressa in modo sostanzialmente positivo.

### **3.8 Associazioni delle arti e mestieri**

---

Dalle associazioni arti e mestieri si sono levate voci critiche: un'organizzazione nazionale [USAM] chiede che tutti i costi legati alla presenza dei grandi predatori siano imputati all'UFAM e non al bilancio agricolo. Un'altra [Aqua Nostra] è contraria all'avamprogetto giudicandolo una soluzione del tutto sproporzionata a un problema che andrebbe risolto mantenendo la Svizzera del tutto libera dai grandi predatori.

### **3.9 Organizzazioni venatorie**

---

Due organizzazioni venatorie nazionali [CacciaSvizzera; SFV] esprimono un parere di massima positività: entrambe condividono le disposizioni sulla falconeria e una [CacciaSvizzera] anche quelle sulla protezione del bestiame.

### **3.10 Organizzazioni cinologiche**

---

Un'organizzazione cinologica nazionale [SCS] vede sostanzialmente di buon occhio le disposizioni concernenti la protezione del bestiame mediante cani da protezione.

## 4 Pareri relativi ai singoli articoli

Qui di seguito sono riportati i pareri relativi ai singoli articoli dell'avamprogetto.

### 4.1 Art. 6 OCP «Tenuta in cattività e cura di animali protetti»

#### Art. 6 OCP (avamprogetto)

*Art. 6 Tenuta in cattività e cura di animali protetti*

<sup>1</sup> L'autorizzazione di tenere in cattività e curare animali protetti è accordata solamente se è provato che l'acquisto, la tenuta in cattività o la cura degli animali soddisfa la legislazione sulla protezione degli animali nonché sulla caccia e la conservazione delle specie.

<sup>2</sup> L'autorizzazione di prodigare cure è inoltre accordata solamente se è provato che l'animale ne ha bisogno e se le cure sono prodigate da una persona qualificata e con le attrezzature necessarie. La durata è limitata.

#### Osservazioni di massima sull'articolo: (20 pareri)

**Cantoni:** 12 Cantoni hanno formulato un parere di massima sul nuovo articolo 6 OCP; di questi, 11 [SO, BE, FR, SH, BL, AG, SZ, VD, UR, NE, JU] si esprimono in modo sostanzialmente positivo mentre uno [TG] chiede, per ragioni di ordine giuridico, che la disposizione venga stralciata; sostiene infatti che la cura di animali selvatici debba essere disciplinata nel diritto sulla protezione degli animali.

**Partiti politici:** un partito [PBD] è sostanzialmente favorevole all'articolo.

Organizzazioni ambientaliste: due organizzazioni [ProNatura, ALA] sono sostanzialmente favorevoli all'articolo.

**Organizzazioni animaliste:** due organizzazioni nazionali [PSA, Quattro Zampe] sono sostanzialmente favorevoli all'articolo.

**Organizzazioni venatorie:** due organizzazioni [CacciaSvizzera, SFV] sono sostanzialmente favorevoli all'articolo.

**Organizzazioni scientifiche:** un'organizzazione [FNP] è sostanzialmente favorevole all'articolo.

#### Proposte dettagliate

##### Capoverso 1: (6 pareri)

**Cantoni:** tre Cantoni [GL, SG, TG] chiedono che l'autorizzazione di tenere in cattività animali protetti venga rilasciata per una durata limitata; secondo il Cantone di TG, la durata va limitata per il caso in cui l'articolo in oggetto non venisse stralciato. 11 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, AG, SZ, VD, UR, NE, JU] sono invece sostanzialmente favorevoli alla disposizione avendo dato il loro assenso di massima all'intero articolo.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza dei Cantoni [ASVC] chiede che l'autorizzazione di tenere in cattività animali protetti venga rilasciata per una durata limitata.

**Organizzazioni ambientaliste/animaliste:** due organizzazioni [PSA, ASPU] approvano la disposizione.

**Capoverso 2:** (4 pareri)

**Cantoni:** un Cantone [TG] si schiera esplicitamente a favore della disposizione. Questo si aggiunge agli 11 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, AG, SZ, VD, UR, NE, JU] che hanno espresso un parere di massima positivo su tutto l'articolo, portando a 12 i Cantoni che approvano il capoverso in oggetto.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione [Quattro Zampe] chiede che il testo normativo definisca esattamente le attrezzature necessarie per la cura degli animali e la durata dell'«autorizzazione di prodigare cure».

## 4.2 Art. 6<sup>bis</sup> OCP «Tenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi»

---

### Art. 6<sup>bis</sup> OCP (avamprogetto)

*Art. 6<sup>bis</sup> Tenuta in cattività per falconeria e cura di rapaci diurni e di strigiformi*

<sup>1</sup> L'autorizzazione per la tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi è rilasciata solamente se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 e se:

- a. gli uccelli sono tenuti allo scopo di praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci;
- b. il Cantone ha concesso un'autorizzazione per praticare la caccia con il falcone o per realizzare uno spettacolo di rapaci; e
- c. gli uccelli tenuti in cattività per falconeria hanno con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente.

<sup>2</sup> I rapaci diurni e gli strigiformi in cattività per falconeria possono temporaneamente essere tenuti:

- a. nella falconiera, durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione;
- b. al trolley, per garantire che gli uccelli non si feriscano durante il volo;
- c. legati con la pastoia, per una breve durata.

<sup>3</sup> L'UFAM emana direttive sulle cure e sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi.

### Osservazioni di massima sull'articolo: (38 pareri)

**Cantoni:** 21 Cantoni hanno formulato un parere di massima sul nuovo articolo 6<sup>bis</sup> OCP. Di questi, 13 si esprimono in modo sostanzialmente positivo [SO, BE, FR, SH, BL, AG, OW, JU, NE, SG, VD, UR, SZ], mentre cinque ne chiedono lo stralcio dall'ordinanza in oggetto [ZH, TG, LU, BS, TI], adducendo che questo aspetto va disciplinato nell'ordinanza sulla protezione degli animali. I commenti di dettaglio di questi Cantoni vanno pertanto letti come proposte sussidiarie per l'eventualità in cui l'articolo in questione non dovesse essere stralcio. Da un Cantone [GL] sono giunti due pareri divergenti: l'amministrazione della caccia approva l'articolo mentre il servizio veterinario ne chiede lo stralcio. Due Cantoni [AI, AR] hanno formulato osservazioni di massima sulle disposizioni concernenti la tenuta in cattività per falconeria (p. es. sul rapporto tra la legislazione sulla protezione degli animali e quella sulla caccia o sulle ragioni per cui la falconeria va considerata una modalità di caccia).

**Conferenze dei Cantoni:** due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] accolgono con favore l'articolo in oggetto in quanto ritengono che, definendo in modo preciso la tenuta in cattività per falconeria nella legislazione sulla caccia si può colmare la lacuna legisla-

tiva risultante dal fatto che la direttiva dell'UFV non è ormai più valida. Una Conferenza [ASVC] vorrebbe invece che l'articolo venisse stralciato perché, a suo parere, la tenuta in cattività per falconeria va disciplinata nel diritto sulla protezione degli animali, il cui campo d'applicazione non può essere opinato da disposizioni contenute in altre ordinanze senza che vi sia nel contempo un corrispondente passaggio di competenze. La competenza legislativa in materia di protezione degli animali deve continuare a spettare all'UFV, altrimenti si rischia un annacquamento normativo. I commenti di dettaglio dell'ASVC vanno pertanto letti come proposte sussidiarie per l'eventualità in cui l'articolo in questione non dovesse essere stralciato.

**Partiti politici:** un partito è sostanzialmente favorevole al nuovo articolo [PBD].

**Organizzazioni ambientaliste:** un'organizzazione [ProNatura] riconosce la necessità di intervenire a livello normativo ed è sostanzialmente favorevole all'articolo.

**Organizzazioni animaliste:** due organizzazioni nazionali [PSA, Quattro Zampe] condividono, in linea di massima, l'approccio di disciplinare la tenuta in cattività per falconeria in modo differenziato a seconda delle modalità di detenzione e in un'ottica di protezione degli uccelli. Un'organizzazione cantonale [Associazione di Zurigo per la protezione degli animali] chiede invece che l'articolo venga stralciato perché, a suo parere, la tenuta in cattività per falconeria va disciplinata nella legislazione sulla protezione degli animali.

**Organizzazioni agricole:** due organizzazioni, tra cui una nazionale [FSAO], riconoscono la necessità di intervenire a livello normativo e sono sostanzialmente favorevoli all'articolo.

**Organizzazioni venatorie:** due organizzazioni nazionali [CacciaSvizzera, SFV] sono sostanzialmente favorevoli all'articolo in quanto ritengono che consenta di chiarire le incertezze a livello giuridico. Un'organizzazione cantonale [Associazione dei guardiacaccia di Zurigo] approva l'articolo, ma chiede che i concetti siano definiti in modo più preciso.

**Organizzazioni scientifiche:** un'organizzazione [FNP] è sostanzialmente favorevole all'articolo.

**Privati:** un privato approva l'articolo, ma chiede che i concetti siano definiti in modo più preciso.

## Proposte dettagliate

### Capoverso 1 (senza le lettere a-c): (5 pareri)

**Cantoni:** un Cantone [SG] si schiera esplicitamente a favore della disposizione. Oltre al loro accordo di massima sull'articolo nel suo complesso, 12 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, AG, OW, JU, NE, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono sostanzialmente favorevoli alla disposizione in oggetto, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] vorrebbero che fosse stralciata.

**Organizzazioni ambientaliste:** un'organizzazione [ALA] chiede che la disposizione disciplini anche l'origine dei rapaci, sempre che questa non sia già oggetto di altre disposizioni. Un'organizzazione [ASPU] non formula alcuna osservazione.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] condivide la prescrizione proposta in materia di tenuta in cattività per falconeria.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [SFV] chiede che venga stralciato il rinvio alla legislazione sulla protezione degli animali («se sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 6 capoverso 1 [OCP]»), in quanto ritiene che le disposizioni della legislazione sulla caccia debbano prevalere su quelle della legislazione sulla protezione degli animali. Gran parte dell'incertezza giuridica nell'interpretare la tabella 2 nell'allegato alla OPan deriverebbe dal requisito secondo cui le gabbie (NdT: «parchi» secondo la terminologia della OPan) devono avere tutte le medesime dimensioni. Occorre invece distinguere chiaramente tra tenuta in cattività per falconeria (con possibilità di volare liberamente!) e la detenzione in uno zoo. La possibilità di volare liberamente soddisfa più che ampiamente il requisito della detenzione in voliera previsto dal diritto sulla protezione degli animali. Secondo la SFV, il rinvio (cumulativo) all'articolo 6 capoverso 1 OCP è estremamente problematico perché finisce per far confondere i due ambiti legislativi, con il rischio che i falconieri siano costretti a dimostrare di disporre non solo di un'apposita gabbia, ma anche di una voliera conforme ai requisiti sanciti nella OPan. Il fatto che le dimensioni delle gabbie siano inferiori a quanto prescritto sarebbe appunto compensato dalla possibilità di volare liberamente, ragione per cui la SFV ritiene che le voliere non siano necessarie se gli uccelli hanno comunque sufficiente spazio per volare senza costrizioni. Andrebbe quindi messo in evidenza che, per la tenuta in cattività per falconeria, sono ammesse dimensioni inferiori a quelle riportate nella tabella 2 dell'allegato alla OPan e che questa forma di detenzione non è ammessa unicamente a titolo provvisorio.

**Capoverso 1, lettera a:** (4 pareri)

**Cantoni:** due Cantoni [SG, GL] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] chiedono che gli spettacoli di rapaci vengano stralciati dalla lettera a, in quanto la tenuta in cattività per falconeria è giustificata solo dall'uso dei falconi a scopo di regolazione della fauna selvatica. Oltre al loro accordo di massima sull'intero articolo, 12 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, AG, OW, JU, NE, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono invece favorevoli alla disposizione, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] vorrebbero che fosse stralciata.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione [SFV] è favorevole alla disposizione.

**Capoverso 1, lettera b:** (8 pareri)

**Cantoni:** tre Cantoni [SG, GL, AI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] sono dell'opinione che la tenuta in cattività per falconeria sia giustificata solo dall'uso dei falconi a scopo di regolazione della fauna selvatica e che gli spettacoli di rapaci debbano pertanto essere stralciati dalla lettera b. Oltre al loro accordo di massima sull'intero articolo, 12 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, AG, OW, JU, NE, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono invece favorevoli alla disposizione, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] vorrebbero che fosse stralciata.

**Organizzazioni venatorie:** dei tre pareri pervenuti, quello di un'organizzazione [SFV] è positivo, mentre un'altra organizzazione [Associazione dei guardiacaccia di Zurigo] e un privato rilevano la mancanza di criteri chiari – che andrebbero dunque integrati – per la realizzazione di spettacoli di rapaci (al contrario di quanto previsto per la falconeria).

**Capoverso 1, lettera c:** (9 pareri)

**Cantoni:** tre Cantoni [GL, LU, AG] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] chiedono – alcuni a titolo di proposta sussidiaria – che venga esplicitato cosa si intenda per «con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente» affinché, in sede di attuazione, non sorgano dubbi sul quando è lecito ricorrere a questa forma di tenuta in cattività ai sensi dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Oltre al loro accordo di massima sull'intero articolo, 11 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, OW, JU, NE, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono favorevoli alla disposizione, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] vorrebbero che fosse stralciata.

**Organizzazioni venatorie:** dei tre pareri pervenuti, quello di un'organizzazione [SFV] è favorevole alla disposizione. Un'altra organizzazione [Associazione dei guardiacaccia di Zurigo] e un privato sostengono che l'unico modo per stabilire se un rapace può effettivamente volare liberamente è quello di fargli fare un volo a titolo di dimostrazione.

**Organizzazioni animaliste:** in due pareri [PSA, Quattro Zampe] viene chiesto che venga esplicitato cosa si intenda per «con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente»; un'organizzazione [PSA] vede di buon occhio l'idea di utilizzare un «diario» per controllare i voli liberi dei falconi nonché il fatto che le disposizioni tengano conto delle raccomandazioni dell'associazione tedesca dei veterinari per la protezione degli animali.

**Capoverso 1, richiesta di una nuova lettera d:** (8 pareri)

**Cantoni / Conferenze dei Cantoni:** sei Cantoni [GL, LU, SG, ZH, TG, AR] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] chiedono che venga introdotta una lettera d avente il seguente tenore: *«le autorità cantonali di protezione degli animali hanno rilasciato un'autorizzazione comprovante la presenza di parchi secondo l'allegato 2 OPan»*. Deve cioè essere chiaro che, in materia di detenzione di rapaci, la legislazione sulla protezione degli animali prevale sulla legislazione sulla caccia, in quanto per ogni rapace tenuto in cattività per falconeria si deve disporre di un parco secondo l'allegato 2 OPan.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione [PSA] chiede che venga introdotta una lettera d avente il seguente tenore: *«le voliere per uccelli rapaci e strigiformi tenuti in cattività per falconeria consentono agli uccelli di effettuare brevi voli, presentano una struttura appropriata e offrono sufficienti possibilità di rifugiarsi»*. La PSA ritiene che, considerata la possibilità di volare liberamente, la tenuta in cattività per falconeria sia in linea di principio una soluzione migliore delle modalità di detenzione secondo la OPan, sempre che le voliere soddisfino i requisiti menzionati nella disposizione proposta.

**Capoverso 2 (senza lettere a-c):** (6 pareri)

**Cantoni:** tre Cantoni [LU, AG, TG] ritengono che sia necessario tracciare una linea di demarcazione più netta tra la tenuta in cattività per falconeria e la detenzione di cui all'ordinanza sulla protezione degli animali; a loro avviso, l'avverbio «temporaneamente» è troppo poco chiaro. Al riguardo, un Cantone [TG] chiede che venga aggiunta la seguente frase: *«nel tempo restante, gli uccelli devono essere tenuti in parchi conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali»*. Oltre al loro accordo di massima sull'intero articolo, 12 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, OW, JU, NE, SG, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono sostanzialmente favorevoli alla disposizione, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] ne chiedono lo stralcio dall'ordinanza sulla caccia.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [SFV] chiede che l'avverbio «temporaneamente» venga stralciato; a suo avviso, infatti, o un uccello è tenuto in cattività per falconeria (e, in tal caso, deve potere avere sufficienti possibilità di volare liberamente) oppure, se così non è, la sua detenzione rientra automaticamente nel campo d'applicazione dell'ordinanza sulla protezione degli animali. Per questo occorre che dalla OCP emerga in modo più chiaro che, se un uccello è tenuto in cattività per falconeria, le modalità di detenzione secondo la OPan possono passare in secondo piano (appunto perché gli uccelli hanno sufficienti possibilità di volare liberamente), e questo non soltanto a titolo «temporaneo». Un'organizzazione regionale [Associazione dei guardiacaccia di Zurigo] e un privato chiedono che la disposizione abbia il seguente tenore: *«Nel caso di rapaci diurni e strigiformi tenuti in cattività per falconeria sono ammesse, in modo alternato durante l'anno, le seguenti forme di detenzione»*.

#### Capoverso 1, lettera a: (7 pareri)

**Cantoni:** tre Cantoni [GL, LU, AG] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] richiamano l'attenzione sulla mancanza di norme chiare applicabili alle falconiere e di requisiti minimi per le dimensioni delle gabbie. Oltre al loro accordo di massima sull'intero articolo, 12 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, OW, JU, NE, SG, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono sostanzialmente favorevoli alla disposizione, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] ne chiedono lo stralcio dall'ordinanza sulla caccia.

**Organizzazioni venatorie:** delle due organizzazioni che si sono espresse sulla disposizione in oggetto, una [SFV] accoglie con favore la formulazione proposta. Un privato propone invece la seguente riformulazione: *«nella falconiera o al trolley, durante il periodo di muta del piumaggio e di nidificazione nonché in caso di convalescenza»*. Il motivo addotto è che la liberazione di uccelli feriti deve spesso essere preparata con previa tenuta in cattività per falconeria.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione cantonale [PSA] chiede che la configurazione delle falconiere sia oggetto di norme vincolanti (luce diurna, paravista, minime possibilità di volare, aerazione, igiene, configurazione, acqua, bagni di sabbia ecc.).

#### Capoverso 1, lettera b: (4 pareri)

**Cantoni:** un Cantone [GL] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] richiamano l'attenzione sulla mancanza di norme chiare che dispongano quando un rapace debba essere preso dal trolley e detenuto in conformità con i requisiti stabiliti dalla OPan. Oltre al loro accordo di massima sull'intero articolo, 13 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, AG, OW, JU, NE, SG, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono sostanzialmente favorevoli alla disposizione, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] ne chiedono lo stralcio dall'ordinanza sulla caccia.

**Organizzazioni venatorie:** il parere [SFV] pervenuto è favorevole alla disposizione.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] è dell'avviso che il trolley non possa sostituire una voliera; sollecita inoltre la definizione di norme vincolanti sulla configurazione dei trolley (analogamente a quanto detto sopra per le falconiere). Sottolinea infine che questa forma di detenzione non deve tradursi in una legatura permanente dell'uccello e dovrebbe essere autorizzata soltanto per uccelli addestrati.

#### Capoverso 1, lettera c: (8 pareri)

**Cantoni:** due Cantoni [GL, LU] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] richiamano l'attenzione sulla mancanza di norme chiare che dispongano quando un rapace non possa più essere legato con la pastoia, bensì detenuto secondo una delle modalità definite nella OPan. Viene inoltre criticata la vaghezza dell'espressione «per una breve durata». Un Cantone [SZ] approva invece la disposizione, ma chiede che venga precisata nel seguente modo: «*legati con la pastoia, per una breve durata, a scopo di addestramento di uccelli giovani, di esercitazione e durante l'esercizio della caccia*». Oltre al loro accordo di massima sull'intero articolo, 13 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, AG, OW, JU, NE, SG, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono sostanzialmente favorevoli alla disposizione, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] ne chiedono lo stralcio dall'ordinanza sulla caccia.

**Organizzazioni venatorie:** delle due organizzazioni che si sono espresse sulla disposizione in oggetto, una [SFV] è favorevole. Un privato chiede che venga fatta la seguente aggiunta: «*legati con la pastoia, per una breve durata durante le esercitazioni di volo e il periodo di caccia*».

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] è dell'avviso che il trolley non possa sostituire una voliera; sollecita inoltre la definizione di norme vincolanti sulla configurazione dei trolley (analogamente a quanto detto sopra per le falconiere). Sottolinea infine che questa forma di detenzione non deve tradursi in una legatura permanente dell'uccello e dovrebbe essere autorizzata soltanto per uccelli addestrati.

#### Capoverso 2, richiesta di una nuova lettera d: (8 pareri)

**Cantoni / Conferenze dei Cantoni:** cinque Cantoni [GL, LU, SG, AG, AR] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] chiedono che venga introdotta una lettera d avente il seguente tenore: «*in parchi autorizzati conformemente all'ordinanza sulla protezione degli animali, per il resto del tempo*». Deve cioè essere chiaro che, in materia di detenzione di rapaci, la legislazione sulla protezione degli animali prevale sulla legislazione sulla cac-

cia, in quanto per ogni rapace tenuto in cattività per falconeria si deve disporre di un parco secondo l'allegato 2 OPan e tale parco deve anche essere utilizzato.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [Quattro Zampe] chiede l'introduzione di una lettera aggiuntiva in cui si specifichi che ogni impianto destinato alla tenuta degli uccelli in cattività per falconeria sarà sottoposto a un controllo annuale non annunciato.

**Organizzazioni venatorie:** un privato attivo nell'ambiente della falconeria propone la seguente lettera d: *«legati temporaneamente con una pastoia lunga o corta fissata al pugno, durante il trasporto, le esercitazioni, la caccia e le rappresentazioni»*. In questo modo si potrebbe fare una distinzione tra la legatura dell'uccello con pastoia fissata al pugno e la tenuta dell'uccello con pastoia in quanto forma di detenzione.

### **Proposte sul capoverso 3: (15 pareri)**

**Cantoni:** sette Cantoni [GL, LU, AG, SG, TG, AR, JU] chiedono che le direttive in oggetto debbano essere elaborate in collaborazione con l'UFV. La disposizione dovrebbe pertanto avere il seguente tenore: *«L'UFAM emana, in collaborazione con l'UFV, direttive sulle cure e sulla tenuta in cattività per falconeria di rapaci diurni e di strigiformi»*. Sei di questi Cantoni propongono inoltre di aggiungere la seguente frase: *«... e, nel definire i requisiti minimi, tiene conto di quanto disposto nella legislazione sulla protezione degli animali»*. Due Cantoni [GL, OW] chiedono che all'elaborazione delle direttive partecipino anche i Cantoni. Oltre al loro accordo di massima sull'intero articolo, 11 Cantoni [SO, BE, FR, SH, BL, AG, OW, NE, VD, UR, SZ] e due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono sostanzialmente favorevoli alla disposizione, mentre cinque Cantoni [ZH, TG, LU, BS, TI] e una Conferenza dei Cantoni [ASVC] ne chiedono lo stralcio.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza dei Cantoni [CDC] chiede che all'elaborazione delle direttive partecipi anche la Conferenza dei servizi della caccia e della pesca (CCP).

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [Quattro Zampe] offre la propria collaborazione, in quanto ente specializzato, per elaborare le direttive.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [SFV] vede di buon occhio l'elaborazione di direttive – a sostituzione dell'ex direttiva dell'UFV sulla tenuta in cattività per falconeria – e offre la propria collaborazione. Un'organizzazione regionale attiva nell'ambiente della falconeria [Associazione dei guardiacaccia di Zurigo] chiede che vengano precisati concetti importanti quali l'accessibilità al pubblico, le modalità di detenzione, le installazioni di detenzione, gli spettacoli commerciali con rapaci, ecc.

## 4.3 Art. 10 OCP «Risarcimento e prevenzione dei danni»

---

### **Art. 10 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 4 OCP (avamprogetto)**

*Art. 10 cpv. 1 lett. a e b, nonché cpv. 4*

*Risarcimento e prevenzione dei danni*

<sup>1</sup> *La Confederazione paga ai Cantoni le seguenti indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina:*

*a. l'80 per cento dei costi dovuti a danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati;*

*b. Concerne soltanto il testo francese.*

<sup>4</sup> *La Confederazione promuove misure per prevenire i danni causati da linci, orsi, lupi e sciacalli dorati.*

### **Osservazioni di massima sull'articolo: (18 pareri)**

**Cantoni:** 12 Cantoni [SO, BE, FR, SH, ZH, TG, OW, SZ, VD, UR, NE, JU] hanno formulato un parere di massima positivo sull'articolo. Non sono pervenuti pareri fondamentalmente negativi.

**Conferenze dei Cantoni:** due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] approvano, in linea di massima, le disposizioni dell'articolo.

**Partiti politici:** un partito [PBD] approva, in linea di massima, le disposizioni dell'articolo.

**Organizzazioni ambientaliste:** un'organizzazione [ALA] approva, in linea di massima, le disposizioni dell'articolo.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] vede di buon occhio le indennità per il risarcimento di danni causati dalla selvaggina (in particolare dagli sciacalli dorati), ma solleva la questione della protezione dello sciacallo dorato, specie sinora non indigena in Svizzera.

**Organizzazioni scientifiche:** un'organizzazione [FNP] è sostanzialmente favorevole alla disposizione.

### **Proposte dettagliate**

#### **Capoverso 1, lettera a: (27 pareri)**

**Cantoni:** sette Cantoni hanno trasmesso proposte specifiche sulla lettera a. Di questi, sei [FR, GR, GL, BL, AG, SG] contro uno [VS] approvano la menzione dello sciacallo dorato. Complessivamente, quindi – ossia se si tiene conto dei Cantoni che hanno dato un parere di massima positivo su tutto l'articolo [SO, BE, FR, SH, ZH, TG, OW, SZ, VD, UR, NE, JU] – 17 Cantoni concordano con la nuova disposizione.

**Conferenze dei Cantoni:** due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] approvano implicitamente la menzione dello sciacallo dorato, avendo espresso un parere di massima positivo su tutto l'articolo.

**Partiti politici:** un partito [PBD] chiede che la disposizione sia modificata come segue: «l'80 per cento dei costi dovuti ai danni che linci, orsi, lupi e sciacalli dorati causano ad animali da reddito, alle specie selvatiche cacciabili e alle infrastrutture». A suo avviso, la Confederazione dovrebbe cioè indennizzare anche i danni che i grandi predatori causano alla fauna selvatica e alle infrastrutture.

**Organizzazioni ambientaliste:** un'organizzazione [Gruppo Lupo Svizzera] approva esplicitamente la menzione dello sciacallo dorato; se si considera anche il parere di massima positivo su tutto l'articolo espresso dall'ALA, la disposizione è quindi accolta da due organizzazioni ambientaliste.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] è favorevole alla disposizione.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] chiede che la disposizione sia modificata come segue: «l'80 per cento dei costi dovuti ai danni che linci, orsi, lupi e sciacalli dorati causano ad animali da reddito, alle specie selvatiche cacciabili e alle infrastrutture». A suo avviso, la Confederazione dovrebbe cioè indennizzare anche i danni che i grandi predatori causano alla fauna selvatica e alle infrastrutture.

**Organizzazioni agricole:** nella maggior parte dei 16 pareri pervenuti da organizzazioni agricole (sei nazionali e dieci regionali) si chiede che venga considerevolmente esteso l'obbligo di indennizzo della Confederazione per i danni causati ad animali protetti e che lo sciacallo dorato non sia incluso tra le specie indigene protette.

**Organizzazioni agricole nazionali:** delle sei organizzazioni nazionali che si sono espresse sulla disposizione, due approvano l'inclusione dello sciacallo dorato tra le specie indigene protette [SSEA, NWKS], mentre le altre quattro [FSAO, FSAC, USC, ASF] propongono la seguente riformulazione al fine di estendere l'obbligo di indennizzo della Confederazione: «l'80 per cento dei costi causati ad animali protetti». A loro avviso, il livello politico che emana una disposizione concernente la protezione di determinate specie deve assumersene la responsabilità e coprire quindi i costi che ne risultano.

**Organizzazioni agricole regionali:** delle dieci organizzazioni regionali che si sono espresse sulla disposizione, otto appoggiano la richiesta dell'USC di estendere l'obbligo di indennizzo della Confederazione («l'80 per cento dei costi causati ad animali protetti») e le altre due chiedono addirittura che quest'ultima si faccia carico della copertura integrale dei costi («il 100 per cento dei costi causati ad animali protetti»).

#### **Capoverso 1 lettera b:** (1 pareri)

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione [SoBV] chiede che la lettera b sia stralciata in quanto, a suo avviso, l'indennizzo dei danni provocati ad animali protetti è disciplinato in modo esaustivo con la modifica della lettera a.

#### **Proposte sul capoverso 4:** (6 pareri)

**Cantoni:** tre Cantoni [GL, AG, SG] approvano esplicitamente l'inclusione dello sciacallo dorato nella disposizione in oggetto. Tenendo conto dei 12 Cantoni che hanno dato un parere di massima positivo su tutto l'articolo [SO, BE, FR, SH, ZH, TG, OW, SZ, VD, UR, NE, JU] – 15 Cantoni concordano complessivamente con la nuova disposizione.

**Conferenze dei Cantoni:** due Conferenze dei Cantoni [CDC, CDPNP] sono implicitamente a favore dell'inclusione dello sciacallo dorato tra le specie protette indigene, avendo espresso un parere di massima positivo su tutto l'articolo.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] approva l'estensione, allo sciacallo dorato, del piano di prevenzione.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] non avanza alcuna proposta di modifica.

**Organizzazioni agricole:** la maggior parte delle organizzazioni agricole formula osservazioni di massima critiche circa l'inclusione dello sciacallo dorato tra le specie protette indigene, ma non si esprime esplicitamente al riguardo in relazione al capoverso 4.

## 4.4 Art. 10<sup>ter</sup> OCP «Prevenzione di danni causati dai grandi predatori»

### Art. 10<sup>ter</sup> OCP (avamprogetto)

*Art. 10<sup>ter</sup> Prevenzione di danni causati dai grandi predatori*

<sup>1</sup> Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM promuove:

- a. l'impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare, per lo più autonomamente, gli animali da reddito nonché per difenderli contro animali estranei (protezione del bestiame);
- b. l'allevamento e l'addestramento di cani da protezione del bestiame;
- c. la protezione di alveari mediante recinzioni elettriche.

<sup>2</sup> Se le misure di cui al capoverso 1 non sono sufficienti, l'UFAM può promuovere misure supplementari per prevenire i danni causati agli animali da reddito.

<sup>3</sup> L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione dei Cantoni, sotto il profilo territoriale, delle misure per prevenire i danni causati agli animali da reddito.

<sup>4</sup> I Cantoni integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono.

### Osservazioni di massima sull'articolo: (38 pareri)

**Cantoni:** 15 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, JU] hanno formulato un parere di massima positivo su tutto l'articolo. Altri due Cantoni [VD, VS] avanzano osservazioni generali: il Cantone di VD vorrebbe che le misure di protezione delle greggi fossero finanziate esclusivamente dall'UFAM e non con crediti dell'UFAG, richiesta appoggiata anche dal Cantone VS, il quale aggiunge che, qualora i fondi non dovessero bastare, ci si dovrebbe concentrare unicamente sulla popolazione di lupi. Il Cantone VS sollecita inoltre la promozione di altre misure di prevenzione oltre all'impiego di cani da protezione del bestiame, facendo notare che nel suo territorio questi cani possono essere impiegati in modo molto limitato.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza dei Cantoni [CDC] è sostanzialmente favorevole all'articolo e approva in particolare la libertà lasciata ai Cantoni nella scelta delle misure nonché la possibilità offerta di adottarne altre.

**Partiti politici:** due partiti [I Verdi, PBD] hanno formulato un parere di massima positivo.

**Organizzazioni agricole:** sette organizzazioni – di cui tre nazionali [SSEA, SPIA, AGRIDEA] e quattro regionali – hanno formulato osservazioni di massima.

**Organizzazioni agricole nazionali:** la SSEA chiede che il finanziamento delle misure di protezione delle greggi sulla superficie agricola utile (SAU) sia disciplinato meglio di quanto proposto nell'avamprogetto. Secondo la SPIA, occorre tenere maggiormente conto della sicurezza dei pastori che lavorano nelle regioni d'estivazione; a tal fine, qualora sia prevista la presenza permanente di pastori, occorrerebbe garantire che questi siano per esempio sempre in numero di due a causa dei fattori di rischio cui sono espo-

sti (soluzione settoriale AgriTop). Tuttavia, considerati gli elevati costi in termini di personale, questa proposta renderebbe meno interessante l'impiego di pastori rispetto alla soluzione dei pascoli permanenti. La SPIA ritiene comunque che tale aspetto vada contemplato a livello di promozione della protezione delle greggi. AGRIDEA chiede una definizione più chiara e un impiego più uniforme delle seguenti espressioni: «protezione del bestiame», «misure di protezione delle greggi» e «cani da protezione del bestiame»; propone infine che l'articolo sia ristrutturato nel seguente modo: «1) *Le misure promosse dall'UFAM per prevenire i danni causati dai grandi predatori sono: a) la protezione del bestiame mediante cani da protezione del bestiame; b) la protezione di alveari mediante recinzioni elettriche; c) eventuali misure aggiuntive, nel caso in cui quelle di cui alla lettera a o b non fossero sufficienti. 2) Per proteggere gli animali da reddito dai grandi predatori, la Confederazione promuove inoltre la definizione di migliori condizioni quadro nei seguenti ambiti: a) allevamento e addestramento di cani da protezione del bestiame; b) processi di adattamento agricoli (pianificazione e consulenza). 3) La consulenza agricola e l'attuazione sono di competenza dei Cantoni».*

**Organizzazioni agricole regionali:** le organizzazioni regionali che si sono espresse al riguardo si rallegrano del sostegno finanziario dell'ente pubblico alle misure di protezione delle greggi, ma chiedono una partecipazione maggiore per le misure da adottare nella superficie agricola utile (SAU). Dai pareri positivi sull'articolo emerge, in generale, la richiesta di un finanziamento integrale da parte dell'UFAM.

**Organizzazioni ambientaliste:** quattro organizzazioni nazionali [ProNatura, WWF, ASPU, ALA] esprimono un parere di massima positivo sull'articolo.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] caldeggia misure incisive per la protezione delle greggi al fine di tener conto degli interessi sia dell'agricoltura sia di quelli inerenti alla protezione delle specie e degli animali. Un'organizzazione regionale [Associazione di Zurigo per la protezione degli animali] approva, in linea di principio, la regolamentazione in materia di protezione del bestiame di cui all'articolo in oggetto, ma chiede che vengano previsti maggiori controlli degli agricoltori affinché questi vigilino meglio sulla salute dei loro animali.

**Organizzazioni dell'economia forestale:** un'organizzazione nazionale [SFS] approva, in linea di principio, le disposizioni sulla protezione delle greggi e il relativo sostegno finanziario.

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione nazionale [SCS] considera opportuno quanto proposto nell'articolo, in particolare gli aspetti relativi ai cani da protezione del bestiame.

**Organizzazioni dell'economia:** un'organizzazione regionale [Aqua Nostra] si oppone all'articolo nel suo complesso avanzando considerazioni di principio; sostiene infatti che l'articolo sia superfluo in quanto i problemi creati dai grandi predatori dovrebbero essere risolti con il loro allontanamento tempestivo dalla Svizzera, dato che non sono specie indigene.

**Organizzazioni scientifiche:** un'organizzazione [FNP] è sostanzialmente favorevole all'articolo.

## Proposte dettagliate

### Capoverso 1 (senza lettere a – c): (2 pareri)

**Cantoni:** un Cantone [GL] chiede che la frase introduttiva sia riformulata per includere la collaborazione da parte dell'UFV («[l'UFAM promuove], *in collaborazione con l'UFV*»), dato che gli aspetti legati alla detenzione e all'allevamento di cani rientrano nella competenza legislativa dell'UFV. Nel complesso, 14 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, BL, AG, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, JU] e una Conferenza dei Cantoni [CDC] condividono comunque la disposizione proposta, avendo dato un parere di massima positivo su tutto l'articolo.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione nazionale [SAB] si rallegra in particolare della libertà lasciata agli agricoltori nella scelta delle misure preventive. Sottolinea tuttavia che tutti i costi associati a tali misure dovrebbero essere coperti dall'UFAM.

### Capoverso 1, lettera a: (21 pareri)

**Cantoni:** i pareri dei dieci Cantoni [FR, AG, GR, LU, SG, OW, NW, UR, VS, VD] che si sono espressi sulla disposizione in oggetto contengono richieste di varia natura. Dando il loro assenso alla disposizione, i Cantoni di FR e AG si aggiungono ai 12 Cantoni [SO, BE, GE, SH, GL, BL, ZH, TG, TI, SZ, UR, JU] che hanno formulato un parere di massima positivo, portando così a 14 i Cantoni che approvano la lettera a. Il Cantone di FR sottolinea in particolare l'urgenza di adottare una regolamentazione speciale concernente la vigilanza permanente dei cani da protezione del bestiame; chiede inoltre che le misure di protezione delle greggi non siano promosse unicamente nella regione d'estivazione, ma anche, e urgentemente, nella SAU. Sei Cantoni [GR, LU, SG, OW, NW, UR] chiedono di sostituire «cani da protezione del bestiame» con «*animali da protezione del bestiame*» in modo che l'UFAM possa promuovere a tal fine anche l'impiego di lama e asini, dato che questi animali provocano meno conflitti dei cani. Un Cantone [VD] lamenta il fatto che la protezione delle greggi venga affidata unicamente ai cani. Il Cantone di VS chiede che «[per sorvegliare]... ~~per lo più autonomamente~~ ...» venga stralciato perché, nel suo territorio, l'impiego di questi cani è autorizzato unicamente in presenza di pastori.

**Partiti politici:** entrambi i partiti [PBD, I Verdi] che hanno trasmesso il proprio parere chiedono che le misure di protezione delle greggi da promuovere non siano concepite in modo così restrittivo e che includano per esempio anche la presenza di pastori e le recinzioni elettriche, senza escludere, per il futuro, eventuali altre misure.

**Organizzazioni agricole:** complessivamente, sono giunti 19 pareri da parte di organizzazioni agricole, nove delle quali nazionali e dieci regionali.

Organizzazioni agricole nazionali: un'organizzazione [SAB] approva la disposizione in oggetto in quanto ritiene che i cani da protezione del bestiame siano lo strumento migliore per proteggere le greggi. Sei organizzazioni [SSEA, NWKS, FSAC, FSAO, USC, ASF] chiedono di sostituire «cani da protezione del bestiame» con «*animali da protezione del bestiame*» in modo che l'UFAM possa promuovere a tal fine anche l'impiego di lama e asini, dato che questi animali provocano meno conflitti dei cani. Un'organizzazione [CPG-CH] chiede più chiarezza terminologica sottolineando che il concetto di «protezione del bestiame» non dovrebbe essere limitato ai cani.

**Organizzazioni ambientaliste:** delle quattro organizzazioni nazionali [ProNatura, WWF, ASPU, Gruppo Lupo Svizzera] che si sono espresse sulla disposizione, una [Gruppo Lupo Svizzera] approva l'articolo ed appoggia la proposta secondo cui soltanto i cani da protezione del bestiame (e non i lama o gli asini) vengano menzionati come efficace strumento di protezione contro il lupo. Tre organizzazioni [ProNatura, WWF, ASPU] concordano con la proposta di impiegare cani da protezione del bestiame e riconoscono le ragioni che motivano questa limitazione, ma chiedono comunque che le autorità federali mantengano un punto di vista aperto di fronte ad altre soluzioni (lama, recinzioni). Sono inoltre dell'avviso che la terminologia impiegata andrebbe migliorata e impiegata in modo più uniforme (protezione del bestiame, misure di protezione delle greggi, cani da protezione del bestiame).

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione [PSA] approva l'articolo per quanto concerne la parte relativa ai cani da protezione del bestiame, ma chiede che tra le misure da promuovere siano incluse anche le recinzioni elettriche nella SAU. A suo avviso, i danni da predazioni di animali da reddito in pascoli non muniti di recinzioni elettriche non vanno né indennizzati né adottati come giustificazione per abbattere un lupo.

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione nazionale [SCS] chiede che il testo della disposizione sia modificato come segue: *«l'impiego di cani da protezione del bestiame per sorvegliare e proteggere, per lo più autonomamente, gli animali da reddito affidati alla loro custodia»*. A suo avviso, questa aggiunta è necessaria affinché la difesa contro animali estranei (e quindi anche cani, ossia esemplari della stessa specie) venga ammessa esclusivamente in caso di presenza in loco di animali da reddito da proteggere.

#### **Capoverso 1, lettera b:** (21 pareri)

**Cantoni:** i pareri dei sette Cantoni [GL, LU, AG, VD, BS, VS, AI] che si sono espressi sulla disposizione in oggetto contengono richieste di varia natura. Dando il loro assenso alla disposizione, il Cantone di AG si aggiunge ai 14 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, BL, AG, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, JU] che hanno formulato un parere di massima positivo, portando così a 15 i Cantoni che approvano la lettera b nella versione sottoposta a indagine conoscitiva. Cinque Cantoni [GL, LU, BS, VS, AI] chiedono che l'allevamento e l'addestramento dei cani da protezione del bestiame siano effettuati *«... in collaborazione con l'UFV»*, dato che rientrano nel campo di competenza legislativa di questo Ufficio. Un Cantone [VD] ritiene che l'allevamento dei cani debba essere concepito in modo tale da eliminare qualsiasi aggressività dell'animale nei confronti dell'uomo.

**Conferenze dei Cantoni:** anche una Conferenza dei Cantoni [ASVC] chiede che l'allevamento e l'addestramento dei cani da protezione del bestiame siano effettuati *«... in collaborazione con l'UFV»*, dato che questi aspetti rientrano nel campo di competenza legislativa di questo Ufficio.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] vede di buon occhio gli obiettivi perseguiti con l'addestramento dei cani da protezione del bestiame, in particolare la loro socializzazione con persone estranee.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione nazionale [SAB] è sostanzialmente favorevole alla disposizione.

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione nazionale [SCS] si rallegra in modo particolare della maggiore attenzione che si intende attribuire all'allevamento e all'addestramento di cani da protezione del bestiame.

#### Capoverso 1, lettera c: (10 pareri)

**Cantoni:** dei due Cantoni [AG, SG] che si sono espressi sulla disposizione in oggetto presentando richieste di varia natura, il Cantone di AG si dichiara esplicitamente favorevole e si aggiunge ai 13 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, BL, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, JU] che hanno formulato un parere di massima positivo, portando così a 14 (più una Conferenza dei Cantoni [CDC]) i Cantoni che approvano la lettera b nella versione sottoposta a indagine conoscitiva. Un Cantone [SG] chiede che, oltre alla protezione degli alveari, venga promossa anche la protezione, mediante recinzioni, degli animali da reddito nella SAU e che venga quindi aggiunto «... e animali da reddito ...» nel testo della disposizione.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] è favorevole alla disposizione.

**Organizzazioni ambientaliste:** un'organizzazione nazionale [Gruppo Lupo Svizzera] ritiene che la disposizione sia opportuna.

**Organizzazioni agricole:** sulla disposizione in oggetto si sono espresse cinque organizzazioni agricole, due nazionali e tre regionali.

**Organizzazioni agricole nazionali:** un'organizzazione [SAB] è favorevole alla disposizione. Un'altra [NWKS] chiede che, oltre alla protezione degli alveari, venga promossa anche la protezione, mediante recinzioni, degli animali da reddito nella SAU e che venga quindi aggiunto «... e animali da reddito ...» nel testo della disposizione.

**Organizzazioni agricole regionali:** tre organizzazioni sollecitano un maggiore sostegno soprattutto a favore delle misure di protezione delle greggi nella SAU e chiedono dunque che il testo della disposizione sia integrato aggiungendovi «... e animali da reddito ...» affinché, oltre alla protezione degli alveari, venga promossa anche la protezione, mediante recinzioni, degli animali da reddito nella SAU.

**Privati:** un privato chiede che la disposizione sia modificata come segue: «... e animali da reddito mediante recinzioni elettriche (Flexi net)» affinché, oltre alla protezione degli alveari, venga promossa anche la protezione, mediante recinzioni, degli animali da reddito nella SAU.

#### Capoverso 1, proposta di una nuova lettera d: (33 pareri)

In 33 pareri si chiede che la Confederazione promuova misure aggiuntive in ambito di protezione delle greggi.

**Cantoni:** quattro Cantoni [SG, NW, GR, TI] chiedono che le misure associate alla presenza di pastori siano promosse dall'UFAM (e non dall'UFAG): «l'alpeggio di pecore e capre nel sistema dei pascoli a rotazione o in caso di presenza costante di pastori, versando 80 franchi per carico normale in concomitanza con l'attuazione di misure riconosciute di protezione delle greggi». I costi della presenza dei pastori dovrebbero dunque essere assunti integralmente dall'UFAM. Tre Cantoni [GR, LU, VS] chiedono che, nella SAU, vengano promosse misure aggiuntive in ambito di protezione delle greggi: «misure

*di protezione delle greggi efficaci (soprattutto recinzioni) contro i grandi predatori nei prepascoli e nella superficie agricola utile della zona di montagna»* e/o «*i costi di materiale e forza lavoro (costruzione e manutenzione) per recinzioni di protezione contro i grandi predatori nella superficie agricola utile (pascoli primaverili e autunnali)*». Un Cantone [NE] sollecita la promozione di misure di protezione del bestiame grosso (vacche, ecc.): «*l'UFAM sostiene e promuove misure di protezione del bestiame grosso*».

**Organizzazioni agricole:** diverse organizzazioni agricole hanno chiesto che la Confederazione promuova misure aggiuntive di protezione delle greggi.

Tredici organizzazioni agricole, tra le quali le associazioni nazionali [USC, FSAO, FSAC, SAB, SSEA, ASF], chiedono che la lettera d da integrare nell'articolo in oggetto abbia il seguente tenore: «*l'alpeggio/l'estivazione di pecore e capre nel sistema dei pascoli a rotazione o in caso di presenza costante di pastori, versando 80 franchi per carico normale in concomitanza con l'attuazione di misure riconosciute di protezione delle greggi*».

Un'organizzazione nazionale [NWKS] chiede che la detta proposta includa anche l'estivazione di «*animali da reddito*». Ciò dovrebbe consentire in particolare di garantire l'assunzione integrale da parte dell'UFAM dei costi associati alla protezione delle greggi. Otto organizzazioni, tra le quali le associazioni nazionali [USC, FSAO, FSAC, SAB, SSEA, ASF] vorrebbero che la Confederazione coprisse «*i costi per la presenza costante di pastori durante l'estivazione*». Anche questo dovrebbe garantire l'assunzione integrale dei costi da parte dell'UFAM.

Un'organizzazione [SSEA] chiede che la Confederazione promuova «*misure di protezione delle greggi efficaci (soprattutto recinzioni) contro i grandi predatori nei prepascoli e nella superficie agricola utile della zona di montagna*».

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione regionale [Associazione dei guardiacaccia di Zurigo] chiede invece che venga vietata la pratica di abbandonare nel paesaggio recinzioni inutilizzate che potrebbero arrecare pregiudizi alla selvaggina; a tal fine, la nuova disposizione dovrebbe avere il seguente tenore: «*è vietato abbandonare recinzioni o flexi net di cui alla lettera c non utilizzate o non sorvegliate*».

**Privati:** il divieto di abbandonare nel paesaggio recinzioni inutilizzate che potrebbero pregiudicare la selvaggina è appoggiato anche da un privato («*è vietato abbandonare recinzioni o flexi net di cui alla lettera c non utilizzate o non sorvegliate*»).

## **Capoverso 2:** (18 pareri)

**Cantoni:** quattro Cantoni [FR, GL, AG, VS] si sono espressi esplicitamente sul capoverso in oggetto; due di essi [GL, AG] approvano la disposizione (in particolare la libertà lasciata ai Cantoni nella scelta delle misure supplementari) e si aggiungono ai 13 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, BL, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, JU] che hanno formulato un parere di massima positivo su tutto l'articolo, portando così a 15 (più una Conferenza dei Cantoni [CDC]) i Cantoni favorevoli al capoverso 2. Un Cantone [FR] rileva che, in futuro, dovrebbero essere promosse ulteriori misure, eventualmente da collaudare (p. es. «*alarm guard*»). Un Cantone [VS] chiede che il testo sia modificato in modo tale che, per prevenire i danni causati agli animali da reddito, possano essere promosse soltanto misure: «*... ragionevolmente esigibili e finanziariamente sostenibili ...*». Il Cantone di VS si

chiede cosa succeda nel caso in cui degli animali da reddito vengano predati in pascoli in cui il Cantone ha deciso di non attuare misure di protezione delle greggi (p. es. cani) e, soprattutto, se in questi casi si possa comunque abbattere un lupo.

**Conferenza dei Cantoni:** una Conferenza dei Cantoni [CDPNP] chiede che venga promosso l'impiego anche di altri animali da protezione delle greggi (soprattutto lama).

**Partiti politici:** un partito [I Verdi] chiede che la disposizione contempli anche altre misure, in particolare la presenza di pastori; a suo avviso, questa sarà infatti lo strumento del futuro in ambito di protezione delle greggi, mano a mano che le piccole aziende di detenzione di ovini a struttura locale saranno sostituite da aziende di dimensioni più importanti. Aggiunge inoltre che la presenza di pastori dovrebbe essere permanente.

**Organizzazioni agricole:** delle quattro organizzazioni agricole che si sono espresse sulla disposizione, tre si sono dichiarate a favore [SAB, FSAO, LBV]; la quarta [Servizio Protezione Greggi Ticino] chiede che vengano precisate le misure menzionate.

**Organizzazioni ambientaliste:** delle quattro organizzazioni [ProNatura, WWF, ASPU, Gruppo Lupo Svizzera] che si sono pronunciate sulla disposizione, tre approvano la libertà lasciata ai Cantoni di promuovere misure supplementari e non concordano con le problematiche associate, nel rapporto esplicativo, a determinate misure (recinto notturno e presenza di pastori), ritenendo che proprio la presenza di pastori e il raggruppamento di greggi siano misure di protezione fondamentali. Anche un'altra organizzazione [Gruppo Lupo Svizzera] concorda con il fatto che i recinti notturni siano molto importanti per proteggere le greggi e che il loro impiego vada quindi promosso.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] si pronuncia a favore della disposizione e aggiunge che, qualora i Cantoni dovessero ricorrere a lama ed asini, dovrebbero assicurare che venga osservato quanto prescritto dalla legislazione sulla protezione degli animali (stabulazione in gruppo).

### **Proposte sul capoverso 3: (12 pareri)**

**Cantoni:** un Cantone [FR] approva la formulazione del capoverso, ma rileva che, non essendo in grado di valutare in modo esaustivo dove possano essere impiegati cani da protezione del bestiame, i Cantoni devono poter contare sull'assistenza di esperti a livello nazionale. Il Cantone di FR si aggiunge ai 14 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, JU] che hanno formulato un parere di massima positivo su tutto l'articolo, portando così a 15 (più una Conferenza dei Cantoni [CDC]) i Cantoni favorevoli al capoverso.

**Partiti politici:** dei due partiti [PBD, I Verdi] che si sono espressi sul capoverso 2, uno [PBD] chiede che, se spetterà ai Cantoni definire e adottare appropriate misure di protezione, si dovrà assicurare che la Confederazione a) li sostenga finanziariamente e b) non metta in discussione l'opportunità delle misure adottate qualora dovessero comunque verificarsi danni. Un partito [I Verdi] chiede che, laddove non è possibile impiegare cani da protezione del bestiame (p. es. sentieri escursionistici molto frequentati), vengano cercate delle alternative. Il fatto di non poter proteggere le greggi non dovrebbe tradursi in un abbattimento automatico dei grandi predatori.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione [SAB] si rallegra della libertà decisionale lasciata agli agricoltori (e ai Cantoni) e condivide la linea dell'UFAM secondo cui sarà promosso unicamente l'impiego di cani tenuti in conformità con le direttive emanate dall'Ufficio. Due organizzazioni [FSAO, LBV] vincolano l'approvazione del capovero alla condizione che venga aggiunto un nuovo capovero (cpv. 5). Un'organizzazione [SPIA] sottolinea che la tenuta in stalla è una modalità di detenzione impiegata e prevista soltanto nelle aziende che lavorano il latte di capra.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] approva il capovero, ma chiede che la Confederazione tenga conto delle decisioni dei Cantoni.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [Quattro Zampe] chiede che vengano rispettate le strategie pertinenti in caso di abbattimento dei grandi predatori.

**Settore del turismo e dello sport:** un'organizzazione nazionale [Sentieri Svizzeri] propone di modificare il testo come segue: *«L'UFAM sostiene e coordina la pianificazione delle misure per prevenire i danni causati agli animali da reddito nonché i conflitti con escursionisti che potrebbero verificarsi in seguito all'adozione di queste misure»*. Sentieri Svizzeri sottolinea che il fatto di prendere una decisione in materia di protezione delle greggi non significa ancora che tale decisione sarà automaticamente implementata. Vi sono infatti situazioni in cui le misure individuate non sono attuabili in considerazione della presenza di escursionisti. L'UFAM dovrebbe pertanto includere espressamente, tra le misure preventive, sia l'impiego ad hoc di recinzioni sia la possibilità di convogliare gli escursionisti verso altri sentieri. A tal fine, Sentieri Svizzeri ritiene che occorra altresì includere un rimando ai piani per le reti di percorsi di cui all'articolo 4 [e all'obbligo di sostituzione di cui all'art. 7] della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS); coinvolgendo per tempo nella pianificazione le organizzazioni cantonali competenti in materia di sentieri si potrà tenere debitamente conto degli interessi legati a questo settore.

#### **Proposte sul capovero 4: (24 pareri)**

**Cantoni:** degli 11 Cantoni [FR, GR, GL, SG, TI, OW, SZ, UR, VS, AI, AR] che si sono espressi sul capovero, quattro [FR, GL, OW, UR] si sono pronunciati a favore. Aggiungendo questi ultimi ai Cantoni che hanno formulato un parere di massima positivo sull'articolo nel suo complesso, senza esprimere opinioni divergenti [SO, BE, GE, SH, BL, AG, ZH, TG, JU], si contano 13 Cantoni e una Conferenza dei Cantoni [CDC] favorevoli alla disposizione in oggetto. Un Cantone [UR] propone la seguente riformulazione: *«I Cantoni garantiscono al settore dell'agricoltura una consulenza in materia di protezione del bestiame»*; la proposta è motivata adducendo che, sebbene il servizio di consulenza agricola svolga indubbiamente una funzione importante in ambito di consulenza sulla protezione delle greggi, non è l'unico attivo nel settore.

Cinque Cantoni [GR, SG, TI, AI, AR] sono dell'opinione che i Cantoni possono sì farsi carico della consulenza in materia di protezione delle greggi, ma che i costi ad essa connessi devono essere coperti dall'UFAM: *«I Cantoni integrano la protezione del bestiame nella consulenza agricola che forniscono. La Confederazione copre i costi che ne risultano»*.

Un Cantone [SZ] chiede che l'articolo venga modificato in modo tale che di questa con-

sulenza non debbano farsi carico unicamente i Cantoni, ma piuttosto e soprattutto AGRIDEA; i costi sarebbero così assunti dalla Confederazione.

**Organizzazioni ambientaliste:** tre organizzazioni nazionali [ProNatura, WWF, ASPU] approvano il capoverso e soprattutto la competenza attribuita ai Cantoni in ambito di pianificazione delle misure di protezione; sottolineano tuttavia che il fatto che un Cantone decida di non adottare misure di protezione delle greggi non deve tradursi in un abbattimento quasi automatico dei grandi predatori.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] si pronuncia a favore del capoverso in oggetto, ma chiede che la Confederazione tenga conto delle decisioni dei Cantoni.

**Organizzazioni agricole:** le tre organizzazioni nazionali [SAB, SSEA, NWKS] che, accanto alle cinque regionali, si sono espresse esplicitamente sul capoverso in oggetto approvano la competenza attribuita ai Cantoni in ambito di pianificazione delle misure di protezione, ma chiedono che il finanziamento sia a carico dell'UFAM e assolutamente non dei Cantoni.

Le cinque organizzazioni regionali condividono sostanzialmente l'opinione secondo cui i Cantoni possano effettivamente farsi della consulenza, ma soltanto se i costi connessi sono finanziati integralmente dall'UFAM. A tal riguardo, un'organizzazione [Prométerre] propone che il «Forum Vulg Suisse» (che raggruppa i servizi di consulenza cantonali) fatturi annualmente i costi della consulenza all'UFAM.

#### **Proposte su un nuovo capoverso 5: (8 pareri)**

In otto pareri giunti da organizzazioni agricole si chiede l'aggiunta di un nuovo capoverso 5.

**Organizzazioni agricole:** sette organizzazioni agricole, tra cui quelle nazionali [USC, ASF], chiedono che il nuovo capoverso abbia il seguente tenore: «*L'UFAM appoggia i Cantoni nell'attuazione di opportune misure di protezione*». Poiché la scelta delle misure preventive da adottare rientra sostanzialmente nell'ambito di competenza dei Cantoni (art. 12 LCP), l'UFAM deve assecondare i Cantoni nella loro scelta delle misure possibili. Non è infatti concepibile che l'ultima decisione spetti unicamente all'UFAM.

Un'organizzazione [AGRIDEA] propone che il capoverso da aggiungere abbia il seguente tenore: «*L'UFAM può sostenere le organizzazioni d'importanza nazionale che assistono la Confederazione, i Cantoni e le cerchie interessate nel coordinamento, la consulenza e l'attuazione di misure, quali per esempio i cani da protezione del bestiame, atte a prevenire i danni che i grandi predatori causano agli animali da reddito*». Questo capoverso sarebbe trasferito Secondo la struttura proposta da AGRIDEA, questo capoverso sarebbe trasferito qui dall'articolo 10<sup>quater</sup> capoverso 3 (in una versione modificata), dato che le misure di protezione vanno intese in senso generale e non limitate ai cani da protezione del bestiame.

## 4.5 Art. 10<sup>quater</sup> OCP «Cani da protezione del bestiame»

### Art. 10<sup>quater</sup> OCP (avamprogetto)

Art. 10<sup>quater</sup> Cani da protezione del bestiame

<sup>1</sup> L'UFAM promuove la protezione del bestiame con cani che:

- a. appartengono a una razza idonea per proteggere il bestiame;
- b. sono allevati, addestrati, tenuti e impiegati a regola d'arte per la protezione del bestiame;
- c. sono impiegati per sorvegliare animali da reddito in aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l'ordinanza del ...<sup>2</sup> sui pagamenti diretti; e
- d. sono notificati secondo l'articolo 16 capoverso 3<sup>bis</sup> lettera b dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>3</sup> sulle epizootie.

<sup>2</sup> L'UFAM emana direttive concernenti l'idoneità, l'allevamento, l'addestramento, la tenuta, l'impiego e la notifica dei cani da protezione del bestiame che sono oggetto di misure di promozione.

<sup>3</sup> L'UFAM può sostenere le organizzazioni d'importanza nazionale che forniscono informazioni e consulenza alla Confederazione, ai Cantoni e alle cerchie interessate in materia di protezione del bestiame, cani da protezione del bestiame e coordinamento intercantonale.

### Osservazioni di massima sull'articolo: (38 pareri)

**Cantoni:** 17 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, TI, SZ, UR, VS, NE, JU] hanno formulato un parere di massima sull'articolo in oggetto. Di questi, 15 sono sostanzialmente favorevoli [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, SZ, UR, NE, JU]. Due Cantoni [VS, TI] hanno avanzato alcune osservazioni di fondo: il Cantone di VS rileva che i cani da protezione del bestiame devono essere tenuti soltanto tre mesi nella regione d'estivazione, ma nove mesi nella superficie agricola utile, il che non è possibile ovunque. Il Cantone del TI, dal canto suo, sottolinea l'importanza di ridurre gli episodi di conflitto tra uomini e cani da protezione del bestiame.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza dei Cantoni [CDC] esprime un parere sostanzialmente favorevole.

**Partiti politici:** due partiti hanno formulato un parere di massima favorevole [I Verdi, PBD].

**Organizzazioni agricole:** tra le organizzazioni agricole, tre nazionali [SAB, SPIA, FSAO] e due regionali hanno formulato un parere di massima.

**Organizzazioni agricole nazionali:** delle due organizzazioni nazionali che approvano l'articolo, la SAB ritiene che i cani da protezione del bestiame siano in effetti lo strumento più efficace a disposizione e la SPIA li vede come la soluzione in assoluto più conveniente sotto il profilo dei costi laddove le misure adottate dalle aziende agricole (recinzioni) si dimostrano insufficienti. Un'organizzazione [FSAO] vorrebbe che il titolo della disposizione fosse «Animali da protezione del bestiame» e non «cani da protezione del bestiame», dato che, a suo avviso, andrebbe promosso l'impiego anche di lama e asini.

**Organizzazioni agricole regionali:** un'organizzazione [Camera dell'agricoltura del Giura bernese] chiede che venga disciplinata la questione delle assicurazioni (e del finanziamento delle stesse) dei detentori dei cani (responsabilità civile, protezione giuridica). Un'altra organizzazione [Servizio Protezione Greggi Ticino] sollecita una regolamentazione dei cani da protezione del bestiame provenienti dall'estero, in considerazione del crescente afflusso di pastori stranieri, e relativi cani, nel Cantone del TI.

**Organizzazioni ambientaliste:** tre organizzazioni nazionali [ProNatura, ALA, Gruppo Lupo Svizzera] si rallegrano del fatto che l'articolo consenta un impiego più sicuro, sotto il profilo giuridico, dei cani da protezione del bestiame. Un'organizzazione [Gruppo Lupo Svizzera] suggerisce un'assicurazione di protezione giuridica collettiva per i detentori di cani da protezione del bestiame che sono oggetto di misure di promozione.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] è persuasa del fatto che quest'articolo permetterà di combattere la proliferazione di cani da protezione del bestiame e di ridurre al minimo le situazioni di conflitto. Un'organizzazione regionale [Associazione di Zurigo per la protezione degli animali] è favorevole alla promozione dei cani da protezione del bestiame conformemente a questo articolo.

**Organizzazioni dell'economia forestale:** un'organizzazione nazionale [SFS] approva la regolamentazione dei cani da protezione del bestiame così come presentata nell'articolo nonché le basi di finanziamento proposte.

**Organizzazioni venatorie:** un'organizzazione nazionale [CacciaSvizzera] è favorevole all'articolo nel suo complesso e non avanza alcuna proposta di modifica, mentre un'altra [Associazione dei guardiacaccia di Zurigo] rileva che i cani da protezione del bestiame devono essere addestrati in modo tale da non costituire una minaccia per la selvaggina né un ostacolo all'esercizio della caccia in riserva.

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione nazionale [SCS] ritiene che l'articolo proposto sia opportuno ed è favorevole alla promozione dei cani da protezione del bestiame.

**Organizzazioni dell'economia:** un'organizzazione regionale [Aqua Nostra] respinge l'articolo nella sua interezza avanzando osservazioni di fondo; a suo avviso, l'articolo prevede misure che, oltre a esulare completamente dal principio della proporzionalità, sono del tutto superflue, in quanto i problemi creati dai grandi predatori dovrebbero essere risolti con il loro allontanamento tempestivo dalla Svizzera, dato che non sono specie indigene.

**Organizzazioni scientifiche:** un'organizzazione [FNP] è sostanzialmente favorevole all'articolo.

### **Proposte dettagliate:**

#### **Capoverso 1 (senza lettere a – d): (11 pareri)**

**Cantoni:** in virtù del loro parere di massima favorevole sull'intero articolo, 15 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, SZ, UR, NE, JU] e una Conferenza dei Cantoni [CDC] approvano il capoverso 1. Un Cantone [VS] si esprime con toni piuttosto critici sull'impiego di cani da protezione del bestiame, che, a suo avviso, non dovrebbe rivestire un ruolo di primo piano in ambito di protezione delle greggi. Sottolinea inoltre che spetta ai Cantoni decidere le misure da adottare e che nel suo territorio non è ammesso impiegare questi cani senza la presenza permanente dei pastori.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione nazionale [SAB] approva il ruolo centrale attribuito ai cani da protezione del bestiame ritenendoli la soluzione più efficace per proteggere le greggi. Cinque organizzazioni nazionali [USC, FSAC, FSAO, ASF, NWKS] e

tre regionali sono invece di parere diverso e chiedono che «cani da protezione del bestiame» sia sostituito con «*animali da protezione del bestiame*» affinché possano essere impiegati ed essere oggetto di promozione anche i lama e gli asini. Un'organizzazione nazionale [AGRIDEA] chiede che venga aggiunto un capoverso introduttivo in cui si definisca cosa si intende per cani da protezione del bestiame: «*Per cani da protezione del bestiame si intendono i cani impiegati per difendere, per lo più autonomamente, gli animali da reddito contro gli attacchi dei predatori*».

#### **Capoverso 1, lettera a:** (5 pareri)

**Cantoni:** nessun Cantone si è espresso esplicitamente sulla lettera a, ma 15 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, SZ, UR, NE, JU] e una Conferenza dei Cantoni [CDC] hanno formulato un parere di massima positivo sull'articolo nel suo complesso.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione nazionale [SAB] si dichiara favorevole alla disposizione. Altre tre [USC, FSAO, FSAC] chiedono di modificarla nel seguente modo: «*[L'UFAM promuove la protezione delle greggi con animali] che si prestano a questo scopo*», affinché invece di porre l'accento su specifiche razze di cani, si lasci la porta aperta anche all'impiego di lama ed asini.

#### **Capoverso 1, lettera b:** (8 pareri)

**Cantoni:** un Cantone [GE] si è espresso esplicitamente sulla lettera in oggetto sottolineando che il processo di selezione dei cani da protezione del bestiame deve essere condotto in modo tale da escludere qualsiasi rischio di aggressione nei confronti dell'uomo. Per il resto, 14 Cantoni [SO, BE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, SZ, UR, NE, JU] e una Conferenza dei Cantoni [CDC] sono favorevoli sia alla formulazione della lettera che, in linea di massima, all'articolo nel suo complesso.

**Organizzazioni agricole:** tre organizzazioni [FSAO, LBV, SPIA] approvano la disposizione; la SPIA sottolinea tuttavia che occorre innanzitutto garantire che i cani siano tenuti per tutto l'anno secondo canoni adeguati, il che consentirà a sua volta di promuovere sia il benessere degli animali sia il senso di responsabilità dei detentori. Un'organizzazione [AGRIDEA] ha formulato alcune proposte redazionali sulla versione francese.

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione [SCS] sottolinea l'importanza e la necessità di promuovere l'impiego soltanto di cani da lavoro a scopo di protezione delle greggi.

#### **Capoverso 1, lettera c:** (33 pareri)

**Cantoni:** sei Cantoni [GE, GR, SG, UR, VS, NW] hanno espresso un parere esplicito sulla lettera c; quattro di questi [GR, SG, VS, NW] si oppongono al fatto che possano usufruire della promozione soltanto le aziende i cui gestori ricevono contributi secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), soprattutto perché anche gli agricoltori che, secondo la OPD, non hanno diritto a contributi (p. es. perché in pensione) potrebbero aver bisogno di ricorrere a misure di protezione delle greggi ed essere in grado di garantire un'adeguata detenzione nel periodo invernale. Chiedono pertanto che la disposizione sia riformulata come segue: «*sono impiegati per sorvegliare animali da reddito*». Un

Cantone [GE] ritiene che la disposizione sia alquanto strana e fa notare che gli agricoltori possono rinunciare anche volontariamente ai pagamenti diretti. Secondo un altro Cantone [UR], la disposizione non limiterà le possibilità di tenere ovini nel territorio cantonale. Oltre al loro accordo di massima sull'articolo nel suo complesso, 13 Cantoni [SO, BE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, SZ, NE, JU] e una Conferenza dei Cantoni [CDC] sono favorevoli alla disposizione in oggetto.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza dei Cantoni chiede che la disposizione venga stralciata in considerazione del fatto che, in Svizzera, vi sono diverse regioni in cui gli ovini sono tradizionalmente tenuti in aziende che non soddisfano i requisiti della LAgr. La CDC, invece, è favorevole alla lettera c e, in linea di massima, all'articolo in generale.

**Commissioni federali:** una Commissione [CFNP] concorda nel ritenere che la disposizione vada stralciata in considerazione del fatto che, in Svizzera, vi sono diverse regioni in cui gli ovini sono tradizionalmente tenuti in aziende che non soddisfano i requisiti della LAgr.

**Partiti politici:** un partito [I Verdi] concorda nel ritenere che, in Svizzera, vi siano diverse regioni in cui gli ovini sono tradizionalmente tenuti in aziende che non soddisfano i requisiti della LAgr. Chiede dunque che la disposizione sia riformulata per eliminare la condizione relativa ai pagamenti diretti («sono impiegati per sorvegliare animali da reddito»).

**Organizzazioni ambientaliste:** due organizzazioni nazionali concordano nel ritenere che, in Svizzera, vi siano diverse regioni in cui gli ovini sono tradizionalmente tenuti in aziende che non soddisfano i requisiti della LAgr. Chiede dunque che la disposizione sia riformulata per eliminare la condizione relativa ai pagamenti diretti («sono impiegati per sorvegliare animali da reddito»).

**Organizzazioni agricole:** complessivamente, si sono espresse sulla disposizione 21 organizzazioni agricole, dieci nazionali e undici regionali.

**Organizzazioni agricole nazionali:** un'organizzazione nazionale [SAB] è favorevole alla disposizione. Altre sei [USC, FSAO, FSAC, SSEA, NWKS, ASF] chiedono che sia riformulata per eliminare la condizione relativa ai pagamenti diretti («sono impiegati per sorvegliare animali da reddito»). A loro parere, l'UFAM non dovrebbe perseguire una politica strutturale agricola e la protezione delle greggi andrebbe limitata alle aziende che possono ricevere contributi secondo la OPD. Tre organizzazioni [SPIA, AGRIDEA, CPG-CH] chiedono invece che la promozione della protezione delle greggi sia vincolata all'estivazione di animali per i quali sono concessi contributi diretti (e non al fatto che i loro detentori possano beneficiare di tali contributi) e propone a tal fine la seguente riformulazione: «... per sorvegliare animali da reddito la cui detenzione o estivazione è oggetto di promozione secondo la OPD».

**Organizzazioni agricole regionali:** le organizzazioni regionali condividono il parere espresso dalle associazioni nazionali; 11 argomentano in modo molto simile a quanto fatto dalla USC, mentre una si allinea piuttosto con la posizione della SPIA (cfr. sopra).

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione [SCS] ritiene che sia giusto e importante promuovere soltanto l'impiego di cani da lavoro per la protezione delle greggi.

**Capoverso 1, lettera d:** (3 pareri)

**Cantoni:** nessun Cantone ha formulato osservazioni esplicite sulla lettera d, che si può quindi considerare approvata dai 15 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, SZ, UR, NE, JU] e dalla Conferenza dei Cantoni [CDC] che hanno espresso un parere di massima positivo sull'intero articolo.

**Organizzazioni agricole**

**Organizzazioni agricole nazionali:** un'organizzazione nazionale [SAB] approva la disposizione in oggetto ritenendo che contribuisca a offrire ai detentori una maggiore certezza del diritto.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] si schiera a favore.

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione [SCS] sottolinea che soltanto i cani addestrati per proteggere le greggi ed effettivamente impiegati a questo scopo dovrebbero essere considerati cani da lavoro e rientrare quindi nel campo d'applicazione delle disposizioni speciali previste dall'ordinanza sulla protezione degli animali (socializzazione, detenzione e addestramento). A tal fine, è indispensabile che i cani siano notificati presso ANIS. Secondo la SCS, inoltre, la notifica deve essere effettuata da un esperto nel settore o dall'UFAM e non dal detentore del cane!

**Capoverso 2: (16 pareri)**

**Cantoni:** sette Cantoni hanno formulato osservazioni esplicite sul capoverso in oggetto; sei di questi [GL, LU, AG, BS, AR, JU] chiedono che le direttive di cui al capoverso 2 vengano elaborate «*in collaborazione con l'UFV*»; due Cantoni [GL, OW] vorrebbero che all'elaborazione partecipassero anche i Cantoni. Altri 12 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, BL, ZH, TG, OW, SZ, UR, NE] sono indirettamente d'accordo con il capoverso avendo espresso un parere di massima positivo sull'intero articolo.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza [CDC] chiede che all'elaborazione delle direttive partecipino anche i Cantoni.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] enfatizza la rilevanza delle direttive di cui al capoverso 2. Sottolinea infatti come sia essenziale tenere e impiegare questi cani a regola d'arte (contatto con gli uomini e con specifici, protezione contro le intemperie, controlli periodici, nessuna trascuratezza, nessun sovraccarico o pretesa eccessiva).

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione nazionale [SCS] vorrebbe che si facesse appello alla sua assistenza e consulenza nonché a quella dei club di razza che si occupano delle razze di cani principalmente impiegate per proteggere greggi; questo per poter usufruire del loro sapere e conoscenze in ambito di allevamento, detenzione, comportamento e addestramento di queste razze di cani.

**Settore del turismo e dello sport:** un'organizzazione nazionale [Sentieri Svizzeri] accoglie con favore l'idea di una direttiva e sottolinea l'importanza di essere coinvolta nel processo di elaborazione.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione nazionale [SAB] accoglie con favore l'idea di una direttiva. Un'altra [AGRIDEA] ha formulato alcune proposte redazionali sulla versione francese.

### Proposte sul capoverso 3: (6 pareri)

**Cantoni:** 15 Cantoni [SO, BE, GE, FR, SH, GL, BL, AG, ZH, TG, OW, SZ, UR, NE, JU] sono implicitamente favorevoli al capoverso avendo formulato un parere di massima positivo sull'intero articolo.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza [CDC] è implicitamente favorevole al capoverso avendo formulato un parere di massima positivo sull'intero articolo.

**Organizzazioni ambientaliste:** delle tre organizzazioni nazionali [ASPU, ProNatura, Gruppo Lupo Svizzera] che si sono espresse esplicitamente sul capoverso dichiarandosi a favore, due [ASPU, ProNatura] propongono alcune modifiche redazionali del rapporto esplicativo e la terza [Gruppo Lupo Svizzera] è contraria all'idea che vengano create altre organizzazioni oltre a quelle esistenti e ritiene che i compiti definiti vadano assegnati all'associazione Cani da protezione delle greggi Svizzera.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione nazionale [SAB] è sostanzialmente favorevole alla disposizione. Un'altra [Servizio Protezione Greggi Ticino] chiede di integrare le «*interorganizzazioni nazionali*» sottolineando l'importanza dei contatti transfrontalieri in ambito di protezione delle greggi e delle conseguenti possibilità di cooperazione che si possono creare. Un'organizzazione [AGRIDEA] chiede che il capoverso sia spostato all'articolo 10<sup>ter</sup> (cpv. 5) e modificato come segue: «*L'UFAM può sostenere organizzazioni d'importanza nazionale che assistano la Confederazione, i Cantoni e le cerchie interessate in materia di protezione del bestiame, cani da protezione del bestiame e coordinamento intercantonale a livello di coordinamento, consulenza e attuazione di misure preventive, in particolare cani da protezione del bestiame, per proteggere gli animali da reddito contro i danni causati dai grandi predatori*».

### Proposte su un nuovo capoverso 4: (13 pareri)

**Cantoni:** tre Cantoni [SG, GR, OW] propongono l'introduzione di un nuovo capoverso (cpv. 4) avente il seguente tenore: «*L'UFAM adotta le misure necessarie per fornire alla popolazione le dovute informazioni*». L'idea è soprattutto di evitare che gli escursionisti assumano un comportamento errato o perfino aggressivo nei confronti dei cani da protezione del bestiame.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione nazionale [PSA] propone l'introduzione di un nuovo capoverso (cpv. 4) avente il seguente tenore: «*L'UFAM adotta le misure necessarie per fornire alla popolazione le dovute informazioni*». L'idea è soprattutto di evitare che gli escursionisti assumano un comportamento errato o perfino aggressivo nei confronti dei cani da protezione del bestiame.

**Organizzazioni agricole:** nove organizzazioni agricole, tra cui cinque nazionali [USC, FSAO, FSAC, SSEA, ASF] propongono di introdurre un nuovo capoverso (cpv. 4) avente il seguente tenore: «*L'UFAM adotta le misure necessarie per fornire alla popolazione le dovute informazioni*». L'idea è soprattutto di evitare che gli escursionisti assumano un comportamento errato o perfino aggressivo nei confronti dei cani da protezione del bestiame.

## 4.6 II Modifica del diritto vigente

---

### **Ordinanza sulla protezione degli animali (OPan, RS 455.1)**

#### **Art. 77, secondo periodo OPan (avamprogetto)**

*Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani*

*... La responsabilità per i cani da protezione del bestiame viene valutata tenendo conto del loro impiego a scopo di difesa contro animali estranei che costituiscono una minaccia per il bestiame.*

#### **Commenti sull'articolo: (30 pareri)**

**Cantoni:** 15 Cantoni [GL, SO, BE, FR, SH, BL, AG, SG, ZH, TG, OW, SZ, NE, JU] si sono espressi in modo favorevole sulla modifica dell'articolo proposta. Un Cantone [GL] osserva che occorre lasciare ai Cantoni la possibilità di adottare le misure che ritengono necessarie secondo l'articolo 78 OPan; un Cantone [FR] rileva che le proposte di modifica delle ordinanze e direttive federali in ambito di cani da protezione del bestiame possono offrire maggiore, se non addirittura un'assoluta certezza del diritto in presenza di attacchi con morsi.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza dei Cantoni [CDC] è, in linea di massima, favorevole alla modifica proposta.

**Partiti politici:** un partito [UDC] accoglie con favore gli sforzi della Confederazione di offrire una maggiore certezza del diritto. A suo parere, tuttavia, i detentori dei cani da protezione del bestiame dovrebbero poter contare su una protezione ancora migliore contro eventuali rivendicazioni di natura civile o penale da parte di terzi. Il legislatore deve cioè garantire loro una protezione legale nei casi in cui i cani che detengono siano coinvolti in episodi di aggressione.

**Organizzazioni animaliste:** delle due organizzazioni animaliste che si sono espresse sulla modifica proposta, una [PSA] si dichiara sostanzialmente a favore. A suo avviso, è praticamente impossibile evitare che, prima o poi, un cane da protezione del bestiame si trovi coinvolto in uno scontro con un cane da compagnia mentre cerca di difendere il gregge, ragione per cui ritiene opportuno che, al momento di giudicare la messa in pericolo di altri animali, si tenga conto dello scopo d'impiego del cane. Anche l'Associazione di Zurigo per la protezione degli animali è, in linea di principio, favorevole alla modifica proposta.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione nazionale [SAB] è, in linea di principio, favorevole alla modifica proposta. Altre quattro [tra cui la FSAO] ritengono che la posizione, sotto il profilo civile e penale, dei detentori di cani da protezione del bestiame debba assolutamente essere rafforzata. A suo avviso, la società ha l'obbligo di offrire un corrispettivo per la prestazione fornita da queste persone in ambito di protezione contro i grandi predatori.

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione nazionale [SCS] chiede che l'articolo sia modificato come segue: «*La responsabilità per i cani da protezione del bestiame notificati e registrati conformemente all'articolo 10<sup>quater</sup> capoverso 1 OCP del ... viene valu-*

*tata tenendo conto del loro impiego a scopo di ...».* A suo avviso, infatti, poiché i detentori dei cani non sono sempre identici ai proprietari (i cani vengono impiegati a ritmo stagionale e non sorvegliano soltanto le greggi dell'azienda principale), è indispensabile circoscrivere meglio gli adeguamenti della OPan e della OFE apportate in virtù della modifica della OCP. È importante che non tutti i cani da protezione del bestiame (solo perché appartengono a una determinata razza) siano automaticamente annoverati tra i cani di servizio, bensì soltanto quelli che vengono effettivamente addestrati e tenuti a questo scopo. Solo così si può garantire che le disposizioni speciali relative all'addestramento, alla detenzione e alla socializzazione dei cani nonché quelle sulla responsabilità dei loro detentori/proprietari non vengano applicate automaticamente a tutte le razze di cani, cosa che si rivelerebbe estremamente pericolosa e del tutto controproducente all'attuazione della OPan in vigore. Dalle esperienze maturate con le notifiche di cani da protezione è inoltre emerso che alcune persone registrano come cani da protezione del bestiame anche cani di razze che non si prestano assolutamente a un addestramento a questo scopo (Chihuahua, barboncini albicocca ecc.).

**Organizzazioni scientifiche:** un'organizzazione [FNP] è sostanzialmente favorevole alla modifica proposta.

## **Ordinanza sulle epizootie (OFE, RS 916.401)**

### **Art. 16 cpv. 3<sup>bis</sup> lett. b OFE (avamprogetto)**

*Art. 16 cpv. 3<sup>bis</sup> lett. b Identificazione dei cani*

*3<sup>bis</sup> Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:*

*b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame e, qualora siano richieste misure di promozione secondo l'articolo 10<sup>quater</sup> capoverso 1 dell'ordinanza del 29 febbraio 1988<sup>7</sup> sulla caccia, il rispetto dei requisiti necessari.*

### **Commenti sull'articolo: (24 pareri)**

**Cantoni:** 15 Cantoni [GL, SO, BE, FR, SH, BL, AG, SG, ZH, TG, OW, SZ, AR, NE, JU] hanno espresso un parere di massima positivo sull'articolo. Il Cantone AG rileva tuttavia che i controlli relativi alle notifiche di cani comportano già oggi un importante onere di lavoro. Dover registrare nella banca dati ANIS informazioni non indispensabili a livello di attuazione aumenta il tasso di errore dei dati e il carico di lavoro associato sia alla gestione della banca dati sia all'attuazione; tanto più che, secondo quanto affermato nel rapporto esplicativo, la modifica proposta implicherebbe l'obbligo di ripetere la notifica all'inizio di ogni anno. Secondo il Cantone AG, occorrerebbe pertanto verificare il rapporto tra i costi e l'utilità di prevedere una notifica più dettagliata.

**Conferenze dei Cantoni:** una Conferenza dei Cantoni [CDC] è sostanzialmente favorevole all'articolo e non propone alcuna modifica.

**Partiti politici:** un partito [PBD] si esprime in modo positivo su questo punto dell'avamprogetto.

**Organizzazioni ambientaliste:** due organizzazioni [Gruppo Lupo Svizzera, ALA] si esprimono in modo positivo su questo punto dell'avamprogetto.

**Organizzazioni animaliste:** un'organizzazione regionale [Associazione di Zurigo per la protezione degli animali] approva la regolamentazione proposta sui cani da protezione del bestiame.

**Organizzazioni agricole:** un'organizzazione [SAB] esprime un parere di massima positivo.

**Organizzazioni cinologiche:** un'organizzazione [SCS] chiede che venga prevista una condizione in base alla quale non sia il detentore dell'animale a poter chiedere la registrazione del cane come cane da protezione del bestiame, bensì un esperto o eventualmente l'UFAM (cfr. spiegazione sull'art. 77 OPan relativa alle false registrazioni di cani).

#### **Proposte su un nuovo articolo 17<sup>bis</sup> OFE: (24 pareri)**

**Cantoni:** due Cantoni [SG, GR] chiedono di integrare nella OFE un articolo 17<sup>bis</sup> avente il seguente tenore: «(titolo marginale) *Tributi in materia di cani da protezione del bestiame; (testo) È vietato prelevare tasse o imposte cantonali per i cani da protezione del bestiame registrati nella banca dati*». A loro avviso, infatti, i costi per le misure di protezione delle greggi devono essere assunti interamente dall'ente pubblico.

**Organizzazioni agricole:** sei organizzazioni, tra cui tre nazionali [USC, SSEA, ASF], chiedono di integrare nella OFE un articolo 17<sup>bis</sup> avente il seguente tenore: «(titolo marginale) *Tributi in materia di cani da protezione del bestiame; (testo) È vietato prelevare tasse o imposte cantonali per i cani da protezione del bestiame registrati nella banca dati*». A loro avviso, infatti, i costi per le misure di protezione delle greggi devono essere assunti interamente dall'ente pubblico.

## **4.7 Varia**

---

Qui di seguito sono elencate altre proposte avanzate nei pareri di alcune associazioni e organizzazioni.

#### **Allegato 7, numero 1.6 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)**

Un'organizzazione agricola nazionale [SAB] chiede che nel numero 1.6 dell'allegato 7 della nuova OPD venga stralciato l'aumento del contributo d'estivazione previsto (pari a 80 fr. per carico normale) per ovini tenuti nei pascoli a rotazione. A suo avviso, questo aumento dev'essere finanziato dall'UFAM (cfr. commenti relativi all'OPD).

#### **Allegato 7, numero 1.6 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD)**

Un'organizzazione agricola nazionale [SPIA] chiede che l'aumento del contributo d'estivazione previsto per ovini tenuti nei pascoli a rotazione (pari a 80 fr. per carico normale) valga anche per i pascoli permanenti nei quali sono attuate misure di protezione delle greggi. Per la promozione di antiche specie di animali da reddito (p. es. razze Pro Specie Rara), le organizzazioni di allevamento in Svizzera fanno capo a una gestione decentralizzata. La salvaguardia della diversità genetica e la riduzione dei rischi in caso di epizootia possono essere favorite efficacemente soltanto in presenza di pascoli di piccola taglia.

**Art. 18 Legge sulla caccia (LCP)**

Un'organizzazione animalista nazionale [PSA] sostiene che le aggressioni da parte di terzi contro i cani da protezione del bestiame (p. es. bastonate) dovrebbero essere oggetto di sanzioni penali (p. es. multe) e non semplicemente punite come violazioni del diritto sulla protezione degli animali. Ritiene inoltre che, in generale, si debba dare maggior peso alla responsabilità dei terzi nell'evitare il conflitto con i cani. Motiva queste osservazioni rilevando che determinati indizi (denti rotti dei cani) lasciano pensare a una moltiplicazione degli episodi di violenza da parte di terzi (p. es. escursionisti) nei confronti dei cani da protezione del bestiame.

**Mozione Fournier (10.3264)**

Un'organizzazione agricola nazionale [SAB] e una regionale chiedono che vengano adempiute tutte le richieste avanzate nella mozione, poiché sostengono che la revisione della OCP non è sufficiente a risolvere il problema fondamentale dei grandi predatori in Svizzera.

**Contabilità dei costi protezione delle greggi**

Un partito [PBD] e un'organizzazione venatoria [CacciaSvizzera] chiedono che la Confederazione garantisca una contabilità dei costi trasparente in materia di misure per la protezione delle greggi.

## 5 Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

All'indagine conoscitiva concernente la revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia hanno partecipato le autorità, organizzazioni, associazioni e singole persone riportate qui di seguito.

<b>Organizzazioni</b>	
<b>Cantoni</b>	
Cantone di Argovia, governo	AG
Cantone di Appenzello Interno, governo	AI
Cantone di Appenzello Esterno, governo	AR
Cantone di Berna, governo	BE
Cantone di Basilea-Campagna, governo + servizio veterinario	BL
Cantone di Basilea-Città, governo	BS
Cantone di Fribourgo, governo + servizio veterinario	FR
Cantone di Ginevra, governo	GE
Cantone di Glarona, servizio della caccia + servizio veterinario	GL
Cantone dei Grigioni, governo	GR
Cantone del Giura, governo	JU
Cantone di Lucerna, governo	LU
Cantone di Neuchâtel governo	NE
Cantone di Nidvaldo, governo	NW
Cantone di Obvaldo, governo	OW
Cantone di San Gallo, capi ufficiali	SG
Cantone di Sciaffusa, governo	SH
Cantone di Soletta, governo	SO
Cantone di Svitto, governo	SZ
Cantone di Turgovia, governo	TG
Cantone del Ticino, governo	TI
Cantone di Uri, governo	UR
Cantone di Vaud, governo	VD
Cantone del Vallese, governo	VS
Cantone di Zugo, governo	ZG
Cantone di Zurigo, governo	ZH
<b>Organizzazioni e associazioni cantonali</b>	
Associazione Svizzera dei Veterinari Cantionali	ASVC
Conferenza dei direttori della caccia	CDC
Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio	CDPNP
Unione delle città svizzere	UCS
<b>Partiti politici</b>	
Partito borghese-democratico Svizzero	PBD
I Verdi	I Verdi
Unione democratica di centro	UDC
<b>Commissioni federali</b>	
Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio	CFNP

Commissione della concorrenza	COMCO	
<b>Organizzazioni agricole</b>		
AGRIDEA	AGRIDEA	<b>nazionale</b>
Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura	SPIA	<b>nazionale</b>
Neuweltkameliden Schweiz	NWKS	<b>nazionale</b>
Gruppo svizzero per le regioni di montagna	SAB	<b>nazionale</b>
Società svizzera di economia alpestre	SSEA	<b>nazionale</b>
Unione svizzera dei contadini	USC	<b>nazionale</b>
Associazione Svizzera Frutta	ASF	<b>nazionale</b>
Federazione svizzera d'allevamento ovino	FSAO	<b>nazionale</b>
Federazione svizzera d'allevamento caprino	FSAC	<b>nazionale</b>
Associazione di allevamento della razza Spiegel		<b>nazionale</b>
Cani da protezione delle greggi Svizzera	CPG-CH	<b>nazionale</b>
Gruppo di lavoro regione di montagna c/o Fondo di solidarietà della popolazione di montagna lucernese		regionale
Assoc. dei raggruppamenti e delle organizzazioni romandi d'agricoltura	AGORA	regionale
Associazione per la protezione del bestiame dai predatori	Pro de Best	regionale
Unione dei contadini dei due Cantoni di Basilea	BVBB	regionale
Associazione grigionese dei contadini		regionale
Camera dell'agricoltura del Giura bernese		regionale
Camera giurassiana dell'agricoltura		regionale
Camera neocastellana dell'agricoltura e della viticoltura		regionale
Forum dell'agricoltura dell'UNESCO, biosfera Entlebuch		regionale
Associazione degli agricoltori di Lucerna	LBV	regionale
Prométerre VD		regionale
Servizio Protezione Greggi Ticino		regionale
Unione dei contadini del Cantone di Soletta	SoBV	regionale
Associazione dei contadini della Svizzera centrale	ZBB	regionale
Associazione dei contadini di Zugo		regionale
<b>Organizzazioni dell'economia forestale</b>		
Società forestale svizzera	SFS	<b>nazionale</b>
<b>Economia / Industria</b>		
Proviande		<b>nazionale</b>
RéserveSuisse		<b>nazionale</b>
Unione svizzera degli imprenditori		<b>nazionale</b>
Unione svizzera delle arti e mestieri	USAM	<b>nazionale</b>
Fondazione per la protezione dei consumatori		<b>nazionale</b>
Swissmedic		<b>nazionale</b>
Aqua Nostra		regionale
<b>Organizzazioni venatorie</b>		
CacciaSvizzera		<b>nazionale</b>
Associazione svizzera di falconeria	SFV	<b>nazionale</b>
Associazione dei guardiacaccia di Zurigo		regionale
<b>Organizzazioni cinologiche</b>		
Società cinologica Svizzera	SCS	<b>nazionale</b>

<b>Settore del turismo e dello sport</b>		
Sentieri Svizzeri		nazionale
<b>Organizzazioni ambientaliste/per la protezione degli uccelli</b>		
ProNatura		nazionale
WWF		nazionale
Associazione svizzera per la protezione degli uccelli	ASPU	nazionale
Società svizzera per l'ornitologia e la protezione degli uccelli	ALA	nazionale
Gruppo Lupo Svizzera		nazionale
<b>Organizzazioni animaliste</b>		
Protezione svizzera degli animali	PSA	nazionale
Quattro Zampe		nazionale
Associazione di Zurigo per la protezione degli animali		nazionale
<b>Organizzazioni scientifiche</b>		
Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio	FNP	nazionale
<b>Privati</b>		
Privato (Steven Diethelm)		privato
Privato (Christoph K�pfer)		privato